

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

ELABORATO

10

Norme di Attuazione



Il Sindaco

P.l. n.1 Base ctrn

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

COLLABORAZIONE
dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel

ottobre 2016

P.I. - Normativa

Il testo vigente è riportato in carattere "Verdana da 10 punti".

Il testo di variante è riportato in carattere "**Verdana grassetto corsivo da 10 punti**" relativo agli articoli 67/68/69.

Sommario

Capitolo 1 - Disposizioni generali	1
Art. 1 - Disposizioni generali sulla destinazione d'uso del suolo nel territorio comunale	5
Capitolo 2 - Strumenti di Attuazione	6
Art. 2 - Attuazione del piano	6
Art. 3 - Strumenti di attuazione	6
Art. 4 - Attuazione diretta del piano regolatore generale	6
Art. 5 - Attuazione mediata del piano regolatore generale: i piani di lottizzazione	6
Art. 6 - Attuazione mediata del piano regolatore generale: i piani di recupero	7
Capitolo 3 - Gestione del P.R.G.	9
Art. 7 - Definizioni e norme di misurazione di elementi geom. relativi alla formazione di piani esecutivi ...	9
Art. 8 - Destinazione d'uso	9
Art. 9 - Norme di carattere generale	9
Art. 10 - Definizione degli indici di fabbricazione, metodi di misurazione degli elementi geometrici	10
Art. 11 - Norme relative alla distanza dei fabbricati dalle strade	11
Capitolo 4 - Disposizioni relative alle Zone Territoriali Omogenee	12
Art. 12 - Zone residenziali norme relative alla distanza fra i fabbricati	12
Art. 13 - Zone residenziali di tipo "AB": zone dell'edificazione esistente e caratterizzante	12
Art. 14 - Zone residenziali di tipo "B" zona dell'edificazione recente e di saturazione	13
Art. 15 - Sottozona "B1": dell'edificazione recente e di saturazione di riserva	14
Art. 16 - Sottozona "B2": dell'edificazione recente, già sature	14
Art. 17 - Stralciato	14
Art. 18 - Zone residenziali di tipo "C1": zone residenziali prevalentemente nuove e di completamento ...	14
Art. 19 - Sottozona "C1-1": zone residenziali prevalentemente nuove e di riserva	15
Art. 20 - Sottozona "C1-2": zone residenziali prevalentemente nuove e sature	15
Art. 21 - Zone produttive: norme generali	15
Art. 22 - Zone "D1-1": produttive dell'artigianato e piccola industria: di nuova espansione	17
Art. 23 - Zone "D1-2": di completamento	18
Art. 24 - Zone "D1-3": miste artigianato, piccola industria, commercio ed artigianato di servizio	19
Art. 25 - Zone "D3-1": per aggregazioni ricettive di completamento	20
Art. 26 - STRALCIATO	20
Art. 27 - Edifici produttivi in zona residenziale	20
Art. 28 - Interventi e procedure	21
Art. 29 - Definizione dei tipi di intervento	21
Art. 30 - Ampliamenti	25
Art. 31 - I lotti edificabili	27
Art. 32 - Norme generali di tipologia edilizia e destinazione d'uso	28
Art. 33 - Tipologia edilizia.	29
Art. 34 - Costruzioni accessorie	36
Art. 35 - Aree per gli spazi pubblici	41
Art. 36 - Aree "a": per l'istruzione	41
Art. 37 - Aree di tipo "b": per attrezzature di interesse comune	42
Art. 38 - Aree "c": per verde a parco, gioco, sport	42
Art. 39 - Aree "d": per parcheggio	43
Art. 40 - Area unitaria lungo la statale 347 del Passo Duran	44
Art. 41 - Tipologia ambientale	44
Art. 42 - Arredo urbano privato	44
Art. 43 - Arredo urbano pubblico	46
Art. 44 - Tipologia infrastrutturale	48
Art. 45 - Zone vincolate	50
Art. 46 - Decadenza di licenza e di autorizzazione	51

Art. 47 - Poteri di deroga	51
Art. 48 - Norme abrogate	51
Art. 49 - Varianti	51
Art. 50 - Pianificazione sovracomunale.....	51

Capitolo 5 - Zone Agricole52

Art. 51 - Norme generali.....	52
Art. 52 - Applicazione	52
Art. 53 - Classificazione delle zone agricole.....	52
Art. 54 - E1A: Sottozona Alpina.....	52
Art. 55 - E1B: Sottozona Forestale.....	54
Art. 56 - E1C: Sottozona dei coltivi di monte.....	55
Art. 57 - E2: Sottozona dei prati e seminativi di fondovalle	56
Art. 58 - E4: Sottozona Agricola - Residenziale - STRALCIATO	57

Capitolo 6 - Criteri di edificazione in zona agricola.....58

Art. 59 - Criteri di edificazione in zona Agricola	58
Art. 60 - Casa di Abitazione	58
Art. 61 - Casa di abitazione in aree con preesistenze - STRALCIATO	59
Art. 62 - Restauro e ampliamento	59
Art. 62 bis - Edificazione di annessi rustici, allevamenti zootecnici e altri insediamenti produttivi agricoli	59
Art. 62.1. - Condizioni di edificabilità degli annessi rustici	59
Art. 63 - Edificazione di annessi rustici qualificati come ricoveri temporanei.....	60
Art. 64 - Piste per lo sci di fondo	61
Art. 65 - Aree attrezzate di Preparco	61
Art. 66 - Edifici in zona agricola non funzionali all'attività agricola	62

Capitolo 7 - P.I. e P.I. n.163

Art. 67 - Definizioni ed attuazione del Piano degli Interventi.....	63
Art. 68 - Elaborati del P.I.....	63
Art. 69 - P.I. / REPERTORI.....	64

Allegato 1 - Disciplina degli Interventi Puntuali66

Capitolo 1 - Disposizioni generali

Art. 1 - Disposizioni generali sulla destinazione d'uso del suolo nel territorio comunale

1. L'intero territorio Comunale è suddiviso in zone ed aree (aree per spazi pubblici o di uso pubblico) ai sensi della Legge Regionale 27.06.1985 n° 61 e di tutta la legislazione dello Stato ad essa sottesa. Le zone e le aree, così come individuate nelle planimetrie di Piano Regolatore Generale, determinano la disciplina urbanistica e la destinazione d'uso del suolo del territorio Comunale secondo le norme di seguito riportate,
2. La suddivisione in zone ed aree del territorio Comunale è contenuta nelle tavole del Piano Regolatore Generale ed è individuata con differenti grafie, la cui specificazione risulta nella legenda esplicativa, con corrispondenza alle dizioni assunte nella presente normativa.
3. Le zone e le aree in cui è suddiviso il territorio Comunale, secondo quanto prescritto dalla cartografia Regionale, sono le seguenti:
 - "AB" - Zona dell'edificazione, esistente e caratterizzante
 - "B" - Zona dell'edificazione recente e di saturazione.
 - "B1" - Sottozona dell'edificazione recente e di saturazione; di riserva.
 - "B2" - Sottozona dell'edificazione recente e di saturazione; satura.
 - "B3" - Sottozona dell'edificazione residenziale sparsa con efficacia della Z.T.O. "B2".
 - "C1" - Zona residenziale prevalentemente nuova e di completamento.
 - "C1-1" - Zona residenziale prevalentemente nuova e di riserva.
 - "C 1-2" - Zona residenziale prevalentemente nuova e satura.
 - "D1-1" - Zona per complessi produttivi dell'artigianale e della piccola industria; nuova espansione.
 - "D1-2" - Zona per complessi produttivi dell'artigianale e della piccola industria; di completamento.
 - "D1-3" - Zona produttiva mista; artigianato, piccola industria; commercio ed artigianato di servizio.
 - "D3-1" - Zona per aggregazioni ricettive di completamento.
 - "a" - Area per l'istruzione.
 - "b" - Area per attrezzature di interesse comune.
 - "c1" - Area per spazi pubblici destinati al gioco ed allo sport.
 - "c2" - Area per spazi pubblici destinati al tempo libero.
 - "c3" - Area per spazi pubblici destinati a forme di turismo sociale ed ambulante.
 - "d" - Area per parcheggio.
4. Le previsioni relative alla rete delle principali vie di comunicazione stradali, di cui al punto 1 dell'Art. 7 della Legge 17 agosto 1942 n° 1150, sono contenute nelle tavole n° 13, 13.1 e 13.3.b.

Capitolo 2 - Strumenti di Attuazione

Art. 2 - Attuazione del piano

1. L'Amministrazione Comunale attua il Piano avvalendosi delle disposizioni legislative vigenti in materia di disciplina urbanistica e, in particolare, delle facoltà concesse dalla Legge 17 agosto 1942 n° 1150, dalla Legge 18 aprile 1962 n° 167, dalla Legge 6 agosto 1967 n° 765, dalla Legge 22 ottobre 1971 n° 865, dalla Legge 28 gennaio 1977 n° 10, dalla Legge Regionale 27.06.1985 n° 61 e successive modificazioni, nonché dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Art. 3 - Strumenti di attuazione

1. In tutto il territorio Comunale il Piano Regolatore Generale si attua mediante due livelli di strumentazione:
 - a - attuazione diretta, attraverso la concessione edilizia in tutte quelle parti del territorio Comunale non soggette a particolari prescrizioni, né perimetrale ed interessate da specifici piani attuativi o di settore;
 - b - attuazione mediata che comprende i piani di recupero, i piani di lottizzazione e gli specifici piani attuativi previsti per zone particolari ed a tal fine perimetrale.

Art. 4 - Attuazione diretta del piano regolatore generale

1. Per quanto riguarda la procedura ed i contenuti relativi alla concessione edilizia viene fatto riferimento al regolamento edilizio, Titoli II° e III°.
2. Tutte le concessioni sono inoltre soggette a quanto previsto dalle presenti norme soprattutto per quanto riguarda la tipologia edilizia ed ambientale.

Art. 5 - Attuazione mediata del piano regolatore generale: i piani di lottizzazione

1. I piani di lottizzazione sono disciplinati dalla Legge Regionale 27.05.1985, n° 61 e successive modificazioni e, in particolare, dal Titolo IV° del Regolamento Edilizio.
2. Ai sensi dell'Art. 16 della citata Legge, inoltre, il piano di lottizzazione è formato:
 - a - dalla convenzione;
 - b - dall'elenco catastale delle proprietà;
 - c - dai seguenti elaborati cartografici di progetto che vanno integrati a quanto richiesto dal Regolamento Edilizio:
 - 1 - una cartografia in scala 1:500 completa dei dati altimetrici e delle curve di livello, riprodotte il perimetro dell'area dell'intervento da cui risultino fra l'altro:
 - il rilievo del verde esistente con l'indicazione delle essenze arboree;
 - i massi "erratici" esistenti;
 - le costruzioni ed i manufatti di qualunque genere esistenti;
 - l'eventuale tracciato delle reti tecnologiche esistenti con le relative servitù;
 - l'eventuale viabilità esistente con relativa tipologia;
 - le eventuali aree vincolate ai sensi delle Leggi 1 giugno 1939 n° 1089 e 29 giugno 1939 n° 1497 e quelle che abbiano valore di bene ambientale ed architettonico, anche se non vincolate;
 - altri eventuali vincoli.
 - 2 - Una documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi coni visuali, in rapporto alle zone circostanti ed ai punti di più intensa incisività panoramica.
 - 3 - Una stessa cartografia di progetto in scala 1:500 completa dei dati altimetrici e delle curve di livello, riprodotte il perimetro dell'intervento e contenente inoltre:
 - le indicazioni di cui al punto 1;

- le indicazioni del piano urbanistico generale vigente relativamente alle singole aree interessate al progetto;
 - la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili;
 - la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;
 - le aree da destinare ad eventuali servizi pubblici, a spazi di uso pubblico, nonché le aree di parcheggio;
 - il progetto planimetrico dell'edificando ed il rapporto dello stesso con gli spazi pubblici.
- 4 - II progetto planivolumetrico delle masse ed il rapporto delle stesse con gli spazi pubblici.
- 5 - Un prospetto dell'insieme, in scala opportuna ed in rapporto alle zone circostanti.
- d - dalle norme di attuazione del piano, con particolare riguardo alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti, con la cubatura relativa ad ogni edificio e con le caratteristiche tipologiche previste.
5. I progetti dei piani di lottizzazione convenzionata devono prevedere:
- gli spazi destinati ad opere di urbanizzazione primaria e relative opere ed in particolare una rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente o di progetto;
 - una composizione edilizia che, concepita nel rispetto delle norme di tipologia e volume prescritti per la zona, si inserisca armoniosamente nell'ambiente e sia inoltre definita, mediante planivolumetria, come dinanzi suesposto;
 - gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione secondaria e relative opere pertinenti alla lottizzazione.
6. La viabilità interna deve di norma essere studiata in modo tale da evitare gli accessi diretti ai singoli lotti dalle strade esistenti o previste dalla viabilità principale del Piano Regolatore Generale ed agevolare altrimenti il collegamento interno delle aree con termini, anche di altre proprietà, al fine di ridurre al minimo indispensabile gli innesti sulla viabilità esistente o prevista.
7. Le strade, che devono essere proporzionate alla funzione, non possono comunque avere la larghezza inferiore a m. 4.
8. Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco purché al termine di dette strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra degli automezzi nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a m. 12.
9. Ogni tipo di strada deve avere un innesto attrezzato in corrispondenza dell'intersezione con altre strade. Le caratteristiche di tale innesto sono definite in relazione al volume ed al tipo di traffico che interessano le due strade.
10. Il Comune indica le quote da osservare nell'esecuzione delle strade ed in particolare ai tratti di innesto sulla viabilità esistente.
11. Per le implicazioni più specifiche del piano di lottizzazione vedasi infine il Titolo IV° del Regolamento Edilizio.

Art. 6 - Attuazione mediata del piano regolatore generale: i piani di recupero

1. II Piano Regolatore Generale individua in tutta la superficie del territorio Comunale la presenza di patrimonio edilizio, urbano ed infrastrutturale ove può essere contemplato l'intervento anche mediante il piano di recupero ai sensi dell'Art. 27 della Legge 5 agosto 1978 n° 457.
2. La delimitazione dell'ambito territoriale del comparto è deliberata volta per volta con provvedimento del Consiglio Comunale che diviene esecutivo ai sensi dell'Art. 59 della Legge 10.11.1953 n° 62.
3. La delimitazione del comparto può riferirsi ad uno o più edifici ed alle aree da trasformare, con il criterio di costituire un'unità minima ambientale per un intervento organico nel tessuto urbano, salvo indicazioni specifiche di Piano.

4. Gli elaborati del Piano di Recupero sono gli stessi previsti dall'Art. 12 della Legge Regionale 27.06.1985 n° 61. I progetti dei piani di recupero devono prevedere:
 - il restauro ed il risanamento conservativo, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistenti di cui all'Art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n° 457;
 - la riutilizzazione del patrimonio edilizio;
 - il completamento delle zone parzialmente utilizzate;
 - il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e, in particolare, degli spazi ad essa destinati, le relative opere e la rete viaria razionalmente inserita nella maglia stradale esistente o di progetto;
 - la sistemazione del verde esistente, pubblico o privato, nonché la natura della pavimentazione;
 - la demolizione o la risistemazione di tutti i piccoli volumi esistenti, accessori, provvisori, non utilizzati, fatiscenti;
 - una composizione edilizia che, nel rispetto delle norme di tipologia, di volume, di vincolo e di destinazione d'uso prescritti, si inserisca armoniosamente nell'ambiente e sia sorretta dalla documentazione di cui all'articolo precedente.
5. Le opere di intervento, nonché l'eventuale nuova edificazione, vanno progettate innanzitutto seguendo le prescrizioni di base individuate nell'apposita cartografia di piano; esse riguardano:
 - la tipologia di copertura e la direzione della sua linea di colmo;
 - gli edifici soggetti a vincolo di non demolizione;
 - gli edifici o parte di essi soggetti al restauro;
 - le parti di edifici soggette ad eventuale ampliamento;
 - gli edifici od i resti di essi soggetti a demolizione;
 - i piccoli volumi eventualmente demolibili;
 - le parti di superficie soggette ad eventuale nuova edificazione.
6. Per quante riguarda la nuova viabilità valgono le norme prescritte all'articolo precedente. Vanno inoltre integrate e rispettate le norme particolari di intervento riferite a situazioni localizzate e descritte nei successivi articoli.

Capitolo 3 - Gestione del P.R.G.

Art. 7 - Definizioni e norme di misurazione di elementi geometrici relativi alla formazione di piani esecutivi

1. La definizione dei seguenti elementi geometrici ed i metodi di misurazione vanno ad integrarsi con quanto prescritto all'articolo 56 del Regolamento Edilizio:
2. **St – Superficie territoriale.**
Per superficie territoriale si intende l'insieme delle aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensivo di quelle relative alle urbanizzazioni primarie e secondarie, con l'esclusione di quelle destinate dal Piano Regolatore Comunale alla rete principale della viabilità. Vanno altresì escluse dal computo della St le aree in essa comprese di proprietà e/o di uso pubblico.
3. **Sf – Superficie fondiaria.**
Per superficie fondiaria si intende la parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate alle opere di urbanizzazione primaria e quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere ai fini del computo il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni previsti dai Piani attuativi.
4. Nel già citato articolo del Regolamento Edilizio vengono inoltre definiti:
 - l'altezza del fabbricato;
 - l'altezza delle fronti;
 - il volume del fabbricato;
 - la distanza dalle strade;
 - la distanza dai confini;
 - il distacco tra i fabbricati.

Art. 8 - Destinazione d'uso

1. Devono essere riportate nell'ambito delle varie zone le destinazioni d'uso prescritte dal Piano Regolatore Generale.
2. Il rilascio delle singole concessioni ad edificare è subordinato alla stipula di atti di vincolo di destinazione specifica, trascritti nei registri immobiliari.
3. In caso di abusivo cambiamento di destinazione si procederà alla revoca delle concessioni di cui al comma precedente.
4. Eventuali cambiamenti di destinazione potranno essere motivatamente autorizzati dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia.
5. Tali modifiche richiederanno la stipula e la trascrizione di un nuovo atto di vincolo e dovranno essere conformi alla destinazione d'uso prevista.

Art. 9 - Norme di carattere generale

1. Ogni volume edilizio, esistente o da costruire, determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente.
La concessione ad edificare induce un vincolo di non ulteriore edificabilità sulla superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio da costruire.
Il rilascio delle concessioni è subordinato alla stipula e trascrizione di un atto di vincolo di non ulteriore edificazione sulla superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio.
Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del P.R.G., la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della Ditta intestataria del fabbricato e sulle quali insiste il medesimo, fino a raggiungere il valore dell'area che si ottiene dividendo il volume per l'indice di densità edilizia fondiaria stabilito per la zona alla quale l'area appartiene. Per detti volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dall'applicazione dell'indice.

Ad ogni rilascio di concessione ad edificare il Comune provvede ad aggiornare un'apposita planimetria in scala catastale, tenuta a libera visione del pubblico, riportante il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, gravato di vincolo di non ulteriore edificazione.

Le Ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con altro atto di vincolo purché detta nuova superficie, comprendente quella coperta dal fabbricato, formi una sola figura geometrica. Per i terreni compravenduti dopo la data di adozione del P.R.G. deve essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori. A tale scopo nei relativi atti di compravendita deve risultare la menzione del vincolo di cui ai commi precedenti.

2. Quando a seguito dell'attuazione di opere previste dal P.R.G. anche una sola parte di edificio venga ad essere esposta alla pubblica vista e ne derivi, a giudizio del Comune, un deturpamento all'ambiente urbano e paesaggistico, è facoltà del Comune di imporre ai proprietari di variare le facciate esposte alla pubblica vista, secondo un progetto da approvarsi dal Comune medesimo. Il Comune può, ingiungendo l'esecuzione del rifacimento, fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori. In caso di rifiuto o di mancato inizio o di mancata esecuzione nei termini stabiliti, non dovuta a causa di forza maggiore, il Comune ha la facoltà di procedere all'espropriazione dell'intero edificio corrispondendo un'indennità secondo le norme di Legge.
3. Nelle zone soggette a vincolo per il rispetto dei cimiteri, delle strade e dei corsi d'acqua, le parti vincolate vengono calcolate agli effetti del computo della densità edilizia relativa alle aree finitime, sempreché la zona di rispetto considerata rimanga assolutamente ineditata. Per la costruzione o comunque movimenti di terra nelle zone vincolate a rispetto idrogeologico, in base all'Art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, è obbligatorio sottoporre il progetto di realizzazione dell'opera all'approvazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
4. Agli effetti della determinazione della cubatura costruibile, deve essere computata la cubatura delle costruzioni esistenti.
5. I limiti di zona definiti da sedi stradali o pubblici parcheggi ed aree a destinazione pubblica devono considerarsi a tutti gli effetti, come confini di proprietà, rispetto ai quali valgono le norme sulle distanze stabilite per le singole zone.
Per le aree vincolate a fasce di rispetto stradale od a vincolo cimiteriale è ammessa la costruzione sul limite della zona edificabile ferme restando le distanze dai confini di proprietà stabilite per la zona nella quale si intende costruire; resta ferma, di conseguenza, la non edificabilità delle fasce di rispetto stradale, indicate dalla Cartografia di Piano.
6. Nella costruzione di nuove strade è obbligatorio in sede di esecuzione procedere, per motivi idrogeologici e paesaggistici, alla sistemazione ed al rinverdimento delle scarpate secondo quanto stabilito nei successivi articoli.
7. Agli effetti del riferimento cartografico nei confronti delle perimetrazioni e dei diversi limiti disegnati, prevale comunque l'indicazione cartografica in scala minore.

Art. 10 - Definizione degli indici di fabbricazione, metodi di misurazione degli elementi geometrici

1. Per l'edificazione, oltre a quanto stabilito dalla tipologia edilizia ed oltre a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio, vengono stabiliti i seguenti indici:
 - Indice di fabbricabilità territoriale (it in mc/mq.)
 - Indice di fabbricabilità fondiaria (if in mc/mq.)
 - indice fondiario di copertura (Q in mq/mq).
2. **It Indice di fabbricabilità territoriale.**
L'indice di fabbricabilità territoriale esprime il volume massimo o minimo in mc. costruibile per ogni ha. di superficie territoriale St.
3. **If Indice di fabbricabilità fondiaria.**
L'indice di fabbricabilità fondiaria esprime il volume massimo o minimo in me. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria Sf.

4. **Q Indice di copertura.**

L'indice di copertura è il rapporto tra la superficie coperta S_c e la superficie fondiaria S_f così come sopra definita.

I valori degli indici, che di seguito saranno stabiliti, sono i valori massimi e minimi possibili. Si definiscono i seguenti elementi geometrici ed i relativi metodi di misurazione.

5. **Sf Superficie fondiaria.**

Per superficie fondiaria si intende la parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate alle opere di urbanizzazione primaria e quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere ai fini del computo il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni.

6. **Sc Superficie coperta.**

Per superficie coperta si intende l'area risultante dalla proiezione orizzontale di tutti i volumi dell'edificio che concorrono a determinare il volume, con l'esclusione dei corpi emergenti dal terreno naturale per un'altezza non superiore a ml 0,30 (la superficie totale esterna dei vari locali non dovrà in ogni caso superare il 50% del singolo lotto), dei poggiali sporgenti non più di m. 1,20 e delle logge rientranti non più di m. 1,20, delle pensiline, delle sporgenze dei tetti, delle cassonature lignee, dei volumi tecnici e delle canalizzazioni verticali.

Per l'altezza del fabbricato, per la definizione del volume del fabbricato, della distanza dalle strade, della distanza dai confini e del distacco tra i fabbricati, viene fatto riferimento a quanto definito nel già citato Art. 56 del Regolamento Edilizio.

Art. 11 - Norme relative alla distanza dei fabbricati dalle strade

1. Le distanze da osservarsi a protezione del nastro stradale (strade esistenti o previste come viabilità principale) nella edificazione al di fuori del perimetro degli insediamenti previsti dal piano, e cioè nella zona territoriale omogenea di tipo "E", sono quelle stabilite dal D.M. 1 aprile 1968 e L.R. n° 61/85 Art. 27.

Capitolo 4 - Disposizioni relative alle Zone Territoriali Omogenee

Art. 12 - Zone residenziali norme relative alla distanza fra i fabbricati

1. Ai sensi dell'Art. 9 del D.L. 2 aprile 1968 n° 1444, è prescritta la distanza minima di m. 10 fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti o, se maggiore, è prescritta la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.
2. Le distanze minime fra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio di non più di 4 edifici), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
 - m. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7;
 - m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;
 - m. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.
3. Qualora le distanze tra fabbricati come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate sino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei commi secondo e terzo del presente articolo, in tutte le zone che formino oggetto di recupero o lottizzazione convenzionate con previsioni planivolumetriche o che comunque formino oggetto di prescrizioni particolari da parte del presente Piano Regolatore Generale. È ammessa la sopraelevazione a distanza inferiore ai 10 metri salvo diritti di terzi. (Osservazione accolta dal D.G.R.V. n° 4608).

Art. 13 - Zone residenziali di tipo "AB": zone dell'edificazione esistente e caratterizzante

1. Sono così definite tutte le parti del territorio Comunale di antico insediamento, tanto che al momento attuale si caratterizzano nell'ambito urbano per i particolari e diversificati rapporti spaziali e planivolumetrici.
2. Il Piano Regolatore Generale dunque intende recuperare e valorizzare prioritariamente il patrimonio urbano, paesaggistico, ambientale, operando attraverso una conseguente riqualificazione di quello edilizio esistente ed attraverso interventi di riorganizzazione, di ristrutturazione diversificata, di ricostruzione e di ricomposizione ambientale.
3. In tale contesto la perimetrazione delle zone AB, suggerita dallo stesso Atlante Regionale dei Centri Storici, delimita gli insediamenti originari del territorio in cui comunque il patrimonio edilizio ha in gran parte travisato l'originalità tipologica ad eccezione, appunto, dei rapporti spazio-volumetrici, e cioè ad eccezione della qualità peculiare del disegno e del linguaggio urbanistici.
4. Ne conseguono pertanto le seguenti norme.

Oltre alla destinazione d'uso residenziale ed agricola già esistente sono ammesse differenti destinazioni: negozi e sedi commerciali con relativi depositi e magazzini, luoghi di divertimento e spettacolo, strutture ricettive quali alberghi, pensioni e locande, laboratori artigianali, centri sociali e culturali, case di cura, uffici pubblici ed autorimesse pubbliche, studi professionali e direzionali, fermo restando che tali destinazioni non devono recar disturbi dovuti a rumori, odori, esalazioni od emissioni inquinanti o nocive, disturbi al traffico veicolare o pedonale e, comunque, non alterino le caratteristiche architettoniche e residenziali dell'ambiente.
5. Altre norme più specifiche relative alla destinazione d'uso sono contemplate negli articoli riguardanti i vari tipi edilizi.
6. Nelle zone AB è vietata la nuova edificazione, intesa quale occupazione di nuova superficie; sono ammesse invece operazioni di restauro, di ristrutturazione, di ampliamento, di demolizione con ricostruzione secondo le indicazioni di Piano
7. Fa eccezione la zona AB/11 dove è previsto un lotto edificabile inserito con D.G.R. n° 4608 del 07.02.1992 (osservazione accolta).
8. All'interno di dette zone, infatti, non vengono indicati particolari indici, bensì si prescrivono norme specifiche di intervento (vedi Art. 28 e seg.) per ogni singolo "tipo architettonico"

8. Nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni o nelle aree di pertinenza delle stesse, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi, in misura non inferiore ad 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione. Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio delle abitazioni, devono essere sistemati e mantenuti a giardino o ad orto od a prato, comunque curati o sfalciati, secondo le prescrizioni di cui agli Art. 41 e 42 sulla tipologia ambientale.

Art. 15 - Sottozone "B1": dell'edificazione recente e di saturazione di riserva

1. Dette sottozone possiedono la caratteristica urbanistica delle zone precedenti B, ma il disegno e la logica di Piano, nel quadro della saturazione generale, non le considera prioritarie per quanto riguarda la nuova edificazione. Sono infatti definite "di riserva" perché, nelle scelte operate dal Piano, hanno semmai il ruolo di subentrare nel processo di saturazione quando le altre zone siano già state saturate e quindi si richieda una revisione globale dello stesso sviluppo urbanistico del territorio Comunale.
2. Come le precedenti zone "B", necessitano di riqualificazione e pertanto in esse, ad eccezione della nuova edificazione che è vietata, valgono tutte le altre norme di cui al precedente Art. 14.

Art. 16 - Sottozone "B2": dell'edificazione recente, già sature.

1. Dette zone possiedono tutti i requisiti urbanistici di cui alle zone "B" ma, avendo già raggiunto il massimo rapporto spazio/volumetrico, non possono più contemplare, al loro interno, alcuna possibilità di nuova edificazione, nemmeno nella logica di future varianti.
2. Ai fini della riqualificazione vi sono ammesse, ad eccezione della nuova edificazione che è vietata, tutte le norme di cui al precedente Art. 14, fermo restando che gli stessi ampliamenti devono osservare i limiti dell'indice fondiario ammesso per le zone "B".

Art. 17 - Stralciato

Art. 18 - Zone residenziali di tipo "C1": zone residenziali prevalentemente nuove e di completamento.

1. Dette zone residenziali sono considerate le parti degli insediamenti in via di saturazione ma con caratteri urbanisticamente distinti; l'edificazione esistente si articola secondo un rapporto planivolumetrico di tipo rado; non è particolarmente addossata ai nuclei antichi, ma semmai ne riempie le primitive superfici agricole di collegamento; è composta, infine, da prevalenza di edilizia nuova o recente. La qualità complessiva urbana ed architettonica è sufficiente.
2. Il Piano Regolatore Generale intende agevolare la riqualificazione e la saturazione in continuità, comunque, con l'impostazione ormai consolidata, e cioè di risultato più rado nel rapporto planivolumetrico. Oltre alla destinazione d'uso residenziale ed agricola già esistente sono ammesse differenti destinazioni; negozi e sedi commerciali con relativi depositi e magazzini, luoghi di divertimento e spettacolo, strutture ricettive quali alberghi, pensioni e locande, laboratori artigianali, centri sociali e culturali, case di cura, uffici pubblici ed autorimesse pubbliche, studi professionali e direzionali, fermo restando che tali destinazioni non devono recar disturbi dovuti a rumori, odori, esalazioni od emissioni inquinanti o nocive, disturbi al traffico veicolare o pedonale e, comunque, non alterino le caratteristiche architettoniche e residenziali dell'ambiente.
3. Altre norme più specifiche relative alla destinazione d'uso sono contemplate negli articoli riguardanti i vari tipi edilizi.
4. Sono ammessi tutti gli interventi, compresa la nuova edificazione, secondo le indicazioni normative, tipologiche e cartografiche del Piano nella cartografia, in particolare, vengono indicate le diverse tipologie di intervento per ogni edificio (vedi Articolo 29); per la nuova edificazione vengono indicati il perimetro del lotto pertinente, la sagoma limite del nuovo edificio e l'orientamento delle falde dei tetti, in accordo con quanto prescritto agli Artt. 31 e 33. Nelle zone "C1" si opera nel rispetto delle seguenti norme:

4. Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e mantenuti a giardino od a prato, se non utilizzati a fini produttivi.
5. Le recinzioni delle aree private devono essere realizzate come prescritto al successivo articolo 42 e non superare l'altezza di 1,30 m. misurata dalla quota del terreno sul quale sorge la recinzione, ad eccezione di quelle altezze superiori che, su precise motivazioni tecniche, possono essere concesse in via straordinaria.
6. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni ed imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie. È facoltà del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, di concedere recinzioni di materiale diverso dal legno qualora si dimostri il caso di necessità: recinzione con funzione anche di muro di sostegno od altri casi necessari e del tutto straordinari.
7. Tutti i locali accessori agli edifici quali autorimesse, magazzini, lavanderie, ecc. devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma sia nel materiale. Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere provvisorio.
8. La distanza dei fabbricati dalle strade non destinate al traffico degli autoveicoli non deve essere inferiore alla distanza dai confini definita per le singole zone.
9. Nei nuovi insediamenti compresi nella zona "D" la superficie da destinare a spazi pubblici od a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti, ad eccezione delle eventuali norme particolari prescritte per ogni singola zona: in ogni caso gli spazi destinati per le zone di nuova espansione e le zone di complemento devono rispettare quanto prescritto dall'Art. 25 della L.R. 61/85.
10. Tutte le costruzioni delle zone produttive, compatibilmente con le esigenze tecniche particolari, sono tenute:
 - al rispetto della tipologia prescritta;
 - all'inserimento armonico nell'ambiente circostante; in caso di presenza di volumi tecnici necessariamente in contrasto con esso, è prescritta una loro ubicazione defilata o schermata dalla vegetazione arborea, in riferimento ai coni visuali principali;
 - al rispetto della circostante vegetazione arborea e non.
11. Ogni unità produttiva deve corrispondere ad un blocco unico, secondo la tipologia prescritta, con eventuale ufficio e residenza incorporati. Fanno eccezione quelle lavorazioni per le quali, a norma di Legge, è vietata qualsiasi promiscuità e sono stabiliti limiti di distanza.
12. Più in generale tutti i volumi produttivi sono soggetti al V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale e pertanto devono avvalersi delle misure di salvaguardia atte a sostenere, a seconda dei casi, l'impatto nei confronti:
 - dell'ambiente antropico, storico e culturale;
 - dell'ambiente naturalistico ed agricolo;
 - dell'ambiente paesaggistico;
 - dell'ambiente fisico;
 - della salute e della sicurezza sociale, in genere.
13. Le misure di salvaguardia devono essere adottate volta per volta in rapporto agli impatti valutati: è facoltà del Sindaco imporre tali misure agli edifici produttivi già esistenti, in caso di manifesto impatto, attraverso la richiesta di un progetto esecutivo rispondente alle necessità, da approvarsi tramite delibera Consiliare; per i nuovi edifici e le nuove zone di espansione lo studio delle valutazioni di impatto, con relative misure di salvaguardia, deve far parte integrante del progetto.
14. Sono concesse operazioni di nuova costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di restauro, di riconversione delle strutture degli edifici stessi sempre comunque nell'ambito produttivo; il Sindaco su parere della Commissione Edilizia può concedere la facoltà di parcheggi sotterranei.
15. Nella cartografia di Piano vengono inoltre indicate le attività produttive (in particolare delle zone di tipo "D1") da confermare o da bloccare o da trasferire o riconvertire.

16. Tutti gli eventuali edifici produttivi non ricadenti nelle zone omonime devono comunque richiamarsi a quanto di specifico prescritto nei presenti articoli.

Art. 22 - Zone "D1-1": produttive dell'artigianato e piccola industria: di nuova espansione

1. In queste zone l'intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un nuovo strumento urbanistico di attuazione, di iniziativa privata o pubblica.
2. Possono essere costruiti edifici e capannoni per depositi, attività produttive e di trasformazione, laboratori artigianali con annesso punto di vendita e relativi uffici di stretta pertinenza, cantieri e depositi all'aperto, nonché residenze, purché, nel volume totale del fabbricato, risultino miste ad una delle suddette attività secondo i rapporti prescritti all'art. 21.
3. Sono esclusi tassativamente edifici con destinazione direzionale, uffici, studi professionali, medici, amministrativi, commerciali e similari.
4. La densità edilizia territoriale da osservare nella formazione dei piani attuativi si adegua volta per volta alle esigenze particolari dell'ambiente, della morfologia, delle destinazioni e delle opere specifiche.
5. La copertura è prescritta a due falde, di colorazione scura e con linea di colmo parallela alle curve di livello o, laddove si presenti la situazione, in sintonia con la media degli orientamenti circostanti e comunque secondo un disegno compositivo logico ed organico, con un massimo del 50% della sup. fondiaria.
6. Altre soluzioni di copertura sono ammesse solo se tecnicamente necessarie; la pendenza delle falde deve essere costante ed omogenea tra i vari fabbricati: sono ammesse tettoie e pensiline purché disposte secondo le falde e composte con lo stesso materiale di copertura. Non sono ammesse le scale esterne; fanno eccezione eventuali gradini di ingressi rialzati che possono essere in pietra, eventuali scale strettamente tecniche che, defilate al pubblico passaggio, possono anche essere in metallo e le scale di accesso alle eventuali residenze, qualora non esistano possibilità alternative. La coloritura esterna degli edifici è bianca; sono ammesse perlinature purché in legno scuro secondo figure perpendicolari alla linea di terra.
7. Sono ammessi tutti i materiali di costruzione purché di colore bianco od identico a quello delle eventuali rifiniture metalliche.
8. Sono infatti ammesse, diverse dal legno, rifiniture metalliche purché colorate a tinte vivaci.
9. Le zone devono avere al massimo due accessi alla strada principale e devono prevedere ai loro interno la viabilità di trasporto, di scarico e di movimento completamente autonoma rispetto alla strada di cui sopra.
10. La tipologia edilizia di queste zone va riferita il più possibile alla tipologia generale del Piano Regolatore Generale, vedi Art. 33.
11. Il Sindaco può negare la costruzione di impianti che per eccessive esalazioni o rumori od altro possano arrecare molestia alle circostanti zone o comunque non si inseriscano discretamente o deturpino l'ambiente preesistente; in ogni caso ogni volume è soggetto al V.I.A.
12. Nel caso di progettazione di volumi solo produttivi tecnici vanno rispettate le prescrizioni seguenti:
 - l'altezza del fabbricato deve rispettare le esigenze tecniche della sua destinazione produttiva, con un massimo di ml. 12,50;
 - per i distacchi minimi tra i fabbricati antistanti ed i distacchi degli stessi dalle strade, vigono le prescrizioni dell'Art. 9 del D.M. 02.04.1968 n° 1444. In ogni caso la distanza del fabbricato dai confini deve essere non inferiore a m. 5 qualora l'edificio sorga su un terreno in pendenza e la sua facciata interessi il distacco con altra costruzione;
 - nel caso di grandi aperture, scorrevoli e non, (depositi, magazzini, ecc.) ove le indicazioni lo permettano, la loro collocazione va individuata lungo la facciata opposta alla strada principale.

Art. 23 - Zone "D1-2": di completamento

1. In queste zone l'intervento edilizio è subordinato a concessione edilizia e la destinazione è la stessa delle zone D1-1.
2. Il Sindaco ha la facoltà di subordinare il rilascio delle singole concessioni ad edificare all'adeguamento alle esigenze determinate dai nuovi insediamenti delle opere di urbanizzazione primaria esistenti.
3. Nel caso di progettazione di volumi con presenza di residenza, fatta salva la garanzia delle eventuali esigenze tecniche, vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) il volume costruibile fuori terra è prescritto tra il rapporto massimo di 2,0 mc/mq. ed il rapporto minimo di 1,2 mc/mq. rispetto alla superficie del lotto (indice di fabbricabilità fondiaria). Nel volume costruibile non sono comprese le eventuali autorimesse per un massimo di 75 mc. ogni 600 mq. o quota parte di lotto, né le parti corrispondenti a spazi scoperti ma lasciati aperti (portici, scale aperte, logge, ecc.);
 - b) la superficie copribile non deve superare il 50% del lotto;
 - c) l'altezza dei nuovi fabbricati può variare da un massimo di m. 12,50 ad un minimo di 5,5; gli edifici preesistenti devono mantenere l'altezza originaria anche in caso di ristrutturazione o di ampliamento. L'ampliamento in altezza della volumetria esistente è concesso solamente nei seguenti casi:
 - qualora l'altezza preesistente sia inferiore a quella media degli edifici circostanti;
 - qualora si proceda ad una ristrutturazione interna dei vani con conseguente aumento delle altezze interne al fine di recuperare lo stesso numero di piani dell'edificio ristrutturato; nel presente caso è concesso l'eventuale superamento delle altezze degli edifici circostanti che comunque deve essere inferiore a 1,5 metri;
 - d) la distanza del fabbricato dal confine interno opposto a quello stradale, e cioè dal confine di lotto, non può essere inferiore a m. 5;
 - e) sono possibili operazioni di ampliamento, di demolizione o ricostruzione, di ristrutturazione e di nuova costruzione purché nel rispetto della tipologia edilizia di cui all'Art. 33 e delle norme generali. Le nuove costruzioni sono comunque vincolate a quanto prescritto nella cartografia di piano che, a tale proposito, ne indica l'orientamento della linea di colmo.

Per gli ampliamenti, le ricostruzioni e le nuove costruzioni è prescritta una volumetria complessiva del fabbricato che non risulti incompatibile con quella degli edifici preesistenti e circostanti; in particolare essa può variare da una massima dimensione planimetrica di 25x40 ad una minima di 10x10;
 - f) per i volumi produttivi già esistenti è possibile la variazione di destinazione d'uso purché rimanga produttiva e rispetti quanto previsto dalla normativa, dalla cartografia e mantenga in particolare la stessa volumetria e la stessa ubicazione.
12. La tipologia edilizia di queste zone va riferita alla tipologia generale del Piano Regolatore Generale. Il Sindaco può negare la costruzione di impianti che per eccessive esalazioni o rumori od altro possano arrecare molestia alle circostanti zone o comunque non si inseriscano discretamente o deturpino l'ambiente preesistente; in ogni caso ogni volume è soggetto al V.I.A.
13. Per operazioni di ampliamento sono concesse tutte quelle soluzioni che, nel rispetto di tutte le norme riferite alle zone produttive, dimostrino l'effettiva necessità di ogni intervento apportato e garantiscano comunque la destinazione produttiva del fabbricato medesimo.
14. Nel caso di progettazione di volumi solo produttivi tecnici vanno rispettate le prescrizioni di cui all'Articolo precedente.

Art. 24 - Zone "D1-3": miste artigianato, piccola industria, commercio ed artigianato di servizio

1. In queste zone l'intervento edilizio è subordinato a concessione edilizia e la destinazione è riferita anche ad attività commerciali, ricettive, artigianali di servizio e direzionali.
2. Il Sindaco ha la facoltà di subordinare il rilascio delle singole concessioni ad edificare all'adeguamento alle esigenze determinate dai nuovi insediamenti delle opere di urbanizzazione primaria esistenti.
3. Nel caso di progettazione di volumi con presenza di residenza, fatta salva la garanzia delle eventuali esigenze tecniche, vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) il volume costruibile fuori terra è prescritto tra il rapporto massimo di 2,0 mc/mq. ed il rapporto minimo di 1,2 mc/mq. rispetto alla superficie del lotto (indice di fabbricabilità fondiaria). Nel volume costruibile non sono comprese le eventuali autorimesse per un massimo di 75 mc. ogni 600 mq. o quota parte di lotto, né le parti corrispondenti a spazi scoperti ma lasciati aperti (portici, scale aperte, logge, ecc.);
 - b) la superficie copribile non deve superare il 50% del lotto;
 - c) l'altezza dei nuovi fabbricati può variare da un massimo di m. 12,50 ad un minimo di 5,5; gli edifici preesistenti devono mantenere l'altezza originaria anche in caso di ristrutturazione o di ampliamento. L'ampliamento in altezza della volumetria esistente è concesso solamente nei seguenti casi:
 - qualora l'altezza preesistente sia inferiore a quella media degli edifici circostanti;
 - qualora si proceda ad una ristrutturazione interna dei vani con conseguente aumento delle altezze interne al fine di recuperare lo stesso numero di piani dell'edificio ristrutturato; nel presente caso è concesso l'eventuale superamento delle altezze degli edifici circostanti che comunque deve essere inferiore a 1,5 metri;
 - qualora si proceda alla riqualificazione della copertura stessa da una situazione di difformità alla piena aderenza tipologica prevista dal Piano;
 - d) la distanza del fabbricato dal confine interno opposto a quello stradale, e cioè dal confine di lotto, non può essere inferiore a m. 5;
 - e) sono possibili operazioni di ampliamento, di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e di nuova costruzione purché nel rispetto della tipologia edilizia di cui all'Art. 33 e delle norme generali.

Le nuove costruzioni sono comunque vincolate a quanto prescritto nella cartografia di piano che, a tale proposito, ne indica l'orientamento della linea di colmo.

Per gli ampliamenti, le ricostruzioni e le nuove costruzioni è prescritta una volumetria complessiva del fabbricato che non risulti incompatibile con quella degli edifici preesistenti e circostanti; in particolare essa può variare da una massima dimensione planimetrica di 25x40 ad una minima di 10x10;
 - f) per i volumi produttivi già esistenti è possibile la variazione di destinazione d'uso purché rimanga produttiva e rispetti quanto previsto dalla normativa, dalla cartografia e mantenga in particolare la stessa volumetria e la stessa ubicazione.
4. La tipologia edilizia di queste zone va riferita alla tipologia generale del Piano Regolatore Generale. Il Sindaco può negare la costruzione di impianti che per eccessive esalazioni o rumori od altro possano arrecare molestia alle circostanti zone o comunque non si inseriscano discretamente o deturpino l'ambiente preesistente; in ogni caso ogni volume è soggetto al V.I.A.
5. Per operazioni di ampliamento sono concesse tutte quelle soluzioni che, nel rispetto di tutte le norme riferite alle zone produttive, dimostrino l'effettiva necessità di ogni intervento apportato e garantiscano comunque la destinazione produttiva del fabbricato medesimo.
6. Al fine di riqualificare l'unità complessiva della zona sono concessi anche ampliamenti di collegamento o comunque corpi ampliati secondo un orientamento ortogonale all'attuale, sempreché siano realizzati ad una delle estremità degli attuali volumi e secondo tipologia.
7. Nel caso di progettazione di volumi solo produttivi tecnici vanno rispettate le prescrizioni di cui all'Art. 22.

8. Per gli edifici residenziali esistenti valgono le norme tipologiche di Piano, nonché la possibilità di riconversione secondo le destinazioni qui previste.

Art. 25 - Zone "D3-1": per aggregazioni ricettive di completamento

1. In tali zone l'intervento edilizio è subordinato a concessione edilizia; vi è ammessa solo destinazione ricettiva e di servizio al turismo; in tal senso si intendono depositi per macchine ed attrezzature, stazioni di partenza ed arrivo impianti, uffici per informazioni o comunque per analoghi servizi pubblici, posti di ristoro, alberghi.
2. Nella cartografia di Piano sono indicati con opportuna grafia gli ingombri ammessi per uso ricettivo alberghiero.
3. Le norme prescritte sono le seguenti:
 - lotto fondiario minimo mq. 900, compresa l'area adibita a parcheggio;
 - cubatura massima mc. 1800 con un minimo del 75%;
 - dimensioni planimetriche massime: 16x12;
 - altezza massima: m 12,50.
4. La concessione è inoltre accompagnata dall'indicazione in cartografia del lotto pertinente e dell'orientamento della linea di colmo.
5. I nuovi edifici devono rispettare le distanze previste dalla Legge, devono infine attenersi a tutte le norme previste in materia ed a quelle tipologiche indicate nel presente articolo, a quelle generali di tipologia edilizia dell'Art. 33 ed infine inserirsi nello spirito e nelle norme che costituiscono l'intero Piano Regolatore Generale.
6. Il carattere di completamento va inoltre inteso in termini di riqualificazione ambientale, edilizia e turistica di ogni zona.
7. Pertanto:
 - per quanto riguarda la riorganizzazione e la ristrutturazione degli spazi pubblici si fa riferimento a quanto indicato nella cartografia di Piano ed a quanto prescritto ai successivi articoli sulla tipologia ambientale e sull'arredo urbano pubblico e privato;
 - per quanto riguarda gli edifici esistenti viene fatto riferimento a quanto prescritto nelle rispettive indicazioni tipologiche ed a tutta la legislazione specifica vigente in materia;
 - per nuova costruzione eventuale di strutture adibite al servizio turistico e per la tipologia edilizia il riferimento è dato dall'Art. 33 o dall'Art. 34 a seconda delle dimensioni tecniche richieste.

Art. 26 - STRALCIATO

Art. 27 - Edifici produttivi in zona residenziale

1. All'interno degli insediamenti residenziali sono ammessi volumi produttivi e piccoli laboratori, depositi, magazzini, purché non molesti per odori, rumori, fumi e scarichi.
2. Laddove il P.R.G. indica possibilità di lotto edificabile, qui è ammessa anche la destinazione piccolo artigianale con eventuale alloggio del proprietario, nel rispetto comunque della completa tipologia edilizia.
3. Possono fare eccezione solo particolari volumi tecnici o porte scorrevoli, ecc. che comunque, in entrambi i casi, verranno ubicati se possibile sulle parti più defilate dell'edificio e, sempre, schermate o costituite da rivestimenti in legno scuro.
4. Detti laboratori possono anche essere sotterranei purché non presentino aggetti piatti ed incompleti; il proprietario in tal caso è tenuto a provvedere ad una sistemazione decorosa della copertura; prato, parcheggio recintato in legno, ecc.

Art. 28 - Interventi e procedure

1. Tutti gli interventi edilizi sull'esistente e sul nuovo sono indicati nella serie di tavole del tipo 13.1 e 13.3.
2. Tutti gli interventi indicati, ad eccezione di quelli relativi ai piani di attuazione, sono soggetti a concessione edilizia e pertanto:
 - devono attenersi a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio;
 - devono attenersi a quanto prescritto dalla citata cartografia di Piano che con apposito numero indica l'intervento prescritto;
 - devono attenersi a quanto prescritto dai successivi articoli delle presenti norme che specificano i contenuti dei singoli interventi prescritti; quando un numero è riferito ad un edificio pur diviso in diverse entità edilizie, l'intervento prescritto, di cui al numero indicato, interessa tutto l'edificio; nella cartografia di Piano, infine, sono apposte alcune note esplicative e puntuali per specifici casi di intervento "misto" ammessi, in via particolare, dal Piano medesimo.
3. Gli edifici privi di indicazioni numeriche non contemplano particolari prescrizioni e possono essere oggetto di qualsiasi intervento purché sia compatibile con le norme relative prescritte. Sono inoltre privi di numero i "piccoli volumi" ed i "volumi accessori" in quanto oggetto specifico di successivi articoli; fanno eccezione alcuni tra questi che, per motivi particolari, tipologici o planivolumetrici, meritano opportune indicazioni di intervento.
4. In sintesi, la procedura di intervento si riferisce alla cartografia per quanto riguarda le indicazioni degli interventi prescritti, ed ai successivi articoli per quanto riguarda la tipologia generale degli interventi stessi.

Art. 29 - Definizione dei tipi di intervento

Gli interventi cui possono essere sottoposti gli edifici nella cartografia di Piano sono indicati con il numero corrispondente alle seguenti definizioni e prescrizioni:

1. **Restauro filologico.**

L'intervento è applicato a tutti gli edifici di particolare pregio architettonico e tipologico ancora nel complesso discretamente leggibile.

Pertanto l'edificio va restaurato senza alcun ampliamento nel rispetto e nella valorizzazione della sua esterna configurazione originale; l'intervento deve ripristinare ogni elemento secondo il suo carattere d'origine eliminando anche eventuali superfetazioni e sovrapposizioni.

L'edificio, inoltre, va consolidato e risanato per il totale recupero della sua stabilità ed abitabilità nel rispetto della tipologia generale preesistente; l'intervento deve ripristinare la sicurezza dell'edificio, rinnovandone eventualmente gli elementi costitutivi ed inserendovi gli elementi e gli impianti necessari alla destinazione d'uso.

Nel corso del restauro vanno altresì riqualificate le eventuali parti già ristrutturate in modo difforme dalla tipologia originaria o prescritta dal Piano. Le stesse indicazioni valgono anche per gli eventuali rustici (talvò), fatta salva la possibilità di cambiamento di destinazione per cui gli ampliamenti, se necessari, possono essere solo interni. Viene inoltre indicato l'invito, nel corso anche della ristrutturazione interna, a mantenere eventuali strutture tipiche originarie (pavimentazioni, volte a botte od a crociera, ecc.).

3. **Restauro propositivo.**

È applicato a tutti gli edifici di rilevante interesse tipologico ed architettonico la cui struttura è però in avanzato degrado o comunque irrecuperabile.

Sono pertanto ammessi sia l'intervento di ristrutturazione sia l'intervento di demolizione e ricostruzione, a condizione che nell'intervento scelto si rispettino le seguenti prescrizioni:

- realizzazione fedele alla struttura originaria nella planivolumetria, nelle forature, nei materiali ed in tutti i caratteri tipologici propri dell'edificio; non è concesso alcun ampliamento, salvo i casi previsti nella cartografia di Piano e salva la possibilità straordinaria di ampliare, su specifico parere della Commissione Edilizia, sul perimetro

planimetrico non interessato né dallo "spazio urbano privilegiato" né dagli elementi caratteristici di cui al successivo punto;

- è ammessa l'eventuale apertura di nuove forature solo nel caso di insufficienza di illuminazione: queste devono comunque non interessare le parti oggetto di restauro e devono accordarsi tipologicamente con la logica costruttiva originale;
- restauro delle parti originali indicate dalla cartografia di Piano con apposita lettera minuscola riferita alle definizioni qui di seguito riportate:

a - affresco, meridiana e simili decorazioni:

nell'operazione di restauro deve essere compreso anche un adeguato "intorno" originale;

b - edicola, altarino o simili:

nell'operazione di restauro devono essere mantenute le stesse distanze dalle forature o da altri elementi;

c - facciata in pietra locale a vista:

la cartografia di Piano con l'indicazione di opportune frecce indica i lati dell'edificio soggetti a restauro; nel caso di assenza delle stesse sono interessati al restauro medesimo tutti i lati dell'edificio;

d - portale, porta ad arco, passaggio coperto, portico:

nell'intervento di restauro sono interessate tutte le componenti; disegno della foratura, pavimentazione, eventuali gradini o rialzi, materiali costruttivi, iscrizioni eventuali;

e - timpano della fronte principale, salvo diverse indicazioni cartografiche:

parti lignee in block-bau; le eventuali protezioni devono rispettare quanto indicato dalla tipologia edilizia;

f - ponte esterno di collegamento:

nell'intervento di restauro ne devono essere fedelmente rispettati i materiali costruttivi, la luce, la pendenza, le dimensioni;

g - zoccolo o basamento in muratura:

l'intervento di restauro, tra l'altro, deve rispettare il materiale costruttivo ed i rapporti pieno/vuoto delle forature, nonché l'eventuale pavimentazione originaria adiacente;

h - copertura:

intesa, a seconda dei casi, sia come disegno che organizzazione delle falde, sia come materiale costruttivo, sia le due situazioni insieme;

i - fronte su strada:

nell'intervento di restauro esso va ripristinato fedelmente in ogni sua componente originaria; eventuali protezioni devono rispettare quanto prescritto dalla tipologia edilizia.

Tutti gli altri elementi qui non contemplati ma significativi a giudizio del Sindaco e della Commissione Edilizia, quali intarsi e monogrammi lignei particolari, porte in legno passibili di risistemazione e pulitura, inferriate, forature a lunetta od ovali, travi o parti esterne datate, vanno comunque salvaguardati, anche da soli, nell'ambito di qualsiasi intervento scelto.

Anche in questo caso, nella ristrutturazione interna, si fa preciso invito a mantenere gli eventuali elementi tipici costruttivi originari quali particolari pavimentazioni, scale interne in pietra, volte a botte od a crociera, ecc.

In caso di demolizione e ricostruzione o di disuso libero (volontario) di particolari elementi esterni ed interni architettonici, oggetti di arredo originari, parti decorative od altro di simile, è fatto obbligo di consegnare gli oggetti stessi o documentazioni fotografiche esaurienti al Comune, quale depositario della memoria collettiva.

Le stesse indicazioni valgono anche per gli eventuali rustici, fatta salva la possibilità di cambiamento di destinazione, per cui gli ampliamenti, se necessari, possono essere solo interni.

4. Ristrutturazione totalmente conservativa.

L'intervento è applicato a tutti gli edifici di cui al punto precedente che tuttavia non contengono parti specifiche oggetto di restauro.

Sono ammessi interventi sia di ristrutturazione, sia di demolizione e ricostruzione purché nel totale e fedele rispetto della struttura originaria:

nella planivolumetria, nelle forature, nei materiali ed in tutti i caratteri tipologici propri dell'edificio non è concesso alcun ampliamento, salvo i casi previsti nella cartografia di Piano e salva la possibilità straordinaria di ampliare, su specifico parere della Commissione Edilizia, lungo il perimetro planimetrico non interessato dallo "spazio urbano privilegiato"; è ammessa l'eventuale apertura di nuove forature solo nel caso di insufficienza di illuminazione: queste devono comunque accordarsi tipologicamente con la logica costruttiva originale.

Nel corso dell'intervento vanno altresì riqualificate le eventuali parti già ristrutturate in modo però difforme dalla tipologia originaria o prescritta dal Piano.

Nel corso della ristrutturazione o della ricostruzione tutti gli elementi (movibili e non) ritenuti significativi a giudizio del Sindaco e della Commissione Edilizia, quali affreschi o tracce, meridiane, altarini, intarsi e monogrammi lignei di pregio, incastri complessi, porte in legno, inferriate, travi od altri elementi datati od iscritti, vanno comunque salvaguardati, valorizzati o, ove possibile, riutilizzati.

Anche in questo caso, nella ristrutturazione interna, si fa preciso invito a mantenere gli eventuali elementi tipici costruttivi originari quali particolari pavimentazioni, scale interne in pietra, volte a botte od a crociera, ecc.

In caso di demolizione e ricostruzione o di disuso libero (volontario) di particolari elementi esterni ed interni architettonici, oggetti di arredo originari, parti decorative od altro di simile, è fatto obbligo di consegnare gli oggetti stessi o documentazioni fotografiche esaurienti al Comune, quale depositario della memoria collettiva.

Le stesse indicazioni valgono anche per gli eventuali rustici, fatta salva la possibilità di cambiamento di destinazione, per cui gli ampliamenti, se necessari, possono essere solo interni.

5. Ristrutturazione parzialmente conservativa.

L'intervento è applicato a tutti gli edifici di interesse tipologico ed architettonico parziale in quanto soggetti a ristrutturazioni antiche o recenti, nonché soggetti a degrado della struttura comunque non completamente significativa. Sono pertanto ammessi gli interventi sia di ristrutturazione, sia di demolizione e ricostruzione nel rispetto, in ogni caso, delle seguenti condizioni:

- realizzazione fedele a livello planivolumetrico; stessa pianta e stesso volume, stesso disegno e stesso orientamento della copertura, pur variando nell'organizzazione delle forature (porte e finestre) e nell'uso dei materiali costruttivi, sempre seguendo la tipologia generale e fatte salve le prescrizioni di cui al punto successivo; gli ampliamenti sono concessi secondo quanto prescritto nello specifico articolo (Art. 30), a condizione che non interessino lo "spazio urbano privilegiato" e che non interferiscano con le prescrizioni di cui al successivo punto;
- realizzazione obbligatoria del fedele rifacimento degli elementi indicati dalla cartografia di Piano con apposita lettera minuscola riferita alle definizioni e prescrizioni qui di seguito riportate:

a - rapporto planivolumetrico legno/muratura:

con ciò si devono intendere non solo il disegno volumetrico generale (articolazioni, altezze sfalsate, aggetti, rientranze, angoli smussati, "caminathe" modellate secondo la tradizione locale e secondo gli spazi disponibili, abbaini ed "altane") ma anche il rapporto costruttivo e cromatico fra legno e muratura nel disegno delle superfici, nella tessitura e nella disposizione della parte lignea, nei motivi e nelle soluzioni determinate dalle diverse combinazioni, nonché si devono intendere la disposizione generale delle aperture originarie più caratteristiche compresi i monogrammi ad intarsio ligneo ed il motivo degli eventuali elementi in pietra quali cornici, mensole, camini, ecc.; praticamente la prescrizione riguarda l'assetto globale dell'edificio ma ammette, nel contempo, sia l'ampliamento, sia l'apertura di nuove porte o finestre, sempre nel rispetto della tipologia prescritta;

b - timpano principale:

salvo diverse indicazioni cartografiche il timpano deve essere ricostruito secondo l'originale, con il conforto integrativo della tipologia edilizia (Art. 33) laddove sussistano difficoltà interpretative; le eventuali protezioni devono rispettare quanto indicato dall'articolo già citato sulla tipologia edilizia;

c - elementi lignei esterni:

con ciò si intendono tutte le "sovrastutture" lignee pensili quali ballatoi, scale, "soler" ed i poggolini di modeste dimensioni; essi vanno riproposti secondo lo stesso disegno e la stessa logica costruttiva, con il sostegno eventualmente integrativo dell'articolo citato di tipologia edilizia;

d - collegamenti lignei pensili:

con ciò si intendono tutte le eventuali "sovrastutture" lignee di collegamento che dunque devono rispettare quanto prescritto al precedente punto c);

e - passaggi e portici:

nella ristrutturazione o ricostruzione devono essere mantenuti tutti i passaggi od i portici esistenti, ripristinandone le identiche forme, dimensioni ed ubicazioni;

f - forature basamento rustici:

con ciò si intendono le finestre e le porte dello zoccolo in muratura dei rustici che pertanto devono riproporre lo stesso rapporto e la stessa indicazione; laddove le porte siano ancora passibili di ripulitura e di risistemazione è opportuno il loro ripristino; lo stesso invito vale per le eventuali inferriate; per l'apertura di nuove forature viene fatto riferimento allo specifico punto nell'Art. 33 sulla tipologia edilizia;

g - stile "alpino" primo novecento:

sono considerati sinteticamente di stile "alpino" tutti gli edifici costruiti nei primi decenni del novecento e caratterizzati da copertura generalmente, a padiglione, talora con timpano od "altana" centrale in muratura, a tinteggiature varie e spesso caratterizzate da vari elementi compositivi (poggolini o ringhiere in ferro lavorato, ecc.); tali edifici, dunque, segnando un momento preciso nella storia urbana ed edilizia del territorio, vanno ricostruiti secondo i caratteri stilistici di cui sopra; ampliamenti o nuove forature eventuali devono essere apportati senza disturbare o distorcere il carattere originario;

i - copertura:

con ciò si intende il disegno originale della copertura che pertanto, a meno di particolari indicazioni cartografiche di Piano, va rispettato nella sua unità; in tal caso sono vietati l'ampliamento in altezza di una sola parte dell'edificio.

Nel corso dell'intervento vanno infine riqualificate le eventuali parti già ristrutturate in modo però difforme dalla tipologia originaria o prescritta dal Piano. Nel corso della ristrutturazione e della ricostruzione tutti gli elementi (movibili e non) ritenuti significativi a giudizio del Sindaco e della Commissione Edilizia, quali affreschi o tracce, meridiane, altarini, intarsi e monogrammi lignei di pregio, incastri complessi, porte in legno, inferriate, travi od altri elementi datati od iscritti, vanno salvaguardati, valorizzati e, ove possibile, riutilizzati.

Anche in questo caso, nella ristrutturazione interna, si fa preciso invito a mantenere gli eventuali elementi tipici costruttivi originari quali particolari pavimentazioni, scale interne in pietra, volte a botte od a crociera, ecc.

In caso di demolizione e ricostruzione o di disuso libero (volontario) di particolari elementi esterni ed interni architettonici, oggetti di arredo originari, parti decorative od altro di simile, è fatto obbligo di consegnare gli oggetti stessi o documentazioni fotografiche esaurienti al Comune, quale depositario della memoria collettiva. Le stesse indicazioni valgono anche per gli eventuali rustici, fatta salva la possibilità di cambiamento di destinazione.

6. Ristrutturazione globale:

L'edificio può essere ristrutturato o demolito e ricostruito nel rispetto dell'ubicazione e della volumetria precedenti ed inoltre può essere» completamente modificato nell'immagine esterna, fermi restando il volume e l'ubicazione nonché il rispetto della tipologia prescritta; possono essere modificate le aperture, sia nella qualità sia nella collocazione; l'intervento

deve riqualificare l'edificio nella sua specifica funzionalità sia nell'inserimento tipologico ambientale.

Per quanto riguarda la specifica sagoma planimetrica, la possibilità della sua eventuale modifica è condizionata dalla zona di appartenenza e dall'adiacenza allo "spazio urbano privilegiato"; laddove appunto le singole zone territoriali omogenee lo ammettano è consentito anche l'ampliamento secondo le specifiche prescrizioni di cui all'Art. 30.

Gli eventuali rustici oggetto dell'intervento devono essere riproposti secondo tutti i caratteri della tipologia residenziale, in quanto quella "rustica" non ha più motivo di essere mantenuta.

Nel corso dell'intervento vanno altresì riqualificate le eventuali parti già ristrutturata in modo però difforme dalla tipologia originaria o prescritta dal Piano.

Nel corso della ristrutturazione o della ricostruzione tutti gli elementi (movibili e non) ritenuti significativi a giudizio del Sindaco e della Commissione Edilizia, quali affreschi o tracce, meridiane, altarini, intarsi e monogrammi lignei di pregio, incastri complessi, porte in legno, inferriate, travi od altri elementi datati od iscritti, vanno comunque salvaguardati, valorizzati e, ove possibile, riutilizzati.

Anche in questo caso, nella ristrutturazione interna, si fa preciso invito a mantenere gli eventuali elementi tipici costruttivi originari quali particolari pavimentazioni, scale interne in pietra, volte a botte od a crociera, ecc.

In caso di demolizione e ricostruzione o di disuso libero (volontario) di particolari elementi esterni ed interni architettonici, oggetti di arredo originari, parti decorative od altro di simile, è fatto obbligo di consegnare gli oggetti stessi o documentazioni fotografiche esaurienti al Comune, quale depositario della memoria collettiva.

7. Demolizione per riqualificazione: ricostruzione.

L'intervento è applicato per quegli edifici in grave stato di abbandono o di degrado o per quei volumi che tipologicamente deturpano l'ambiente circostante.

Al fine di una riqualificazione generale, e del fabbricato e dell'ambiente, il Piano, con apposita grafia o specifiche note, indica in cartografia volta per volta le soluzioni alternative a quella attuale che in taluni casi prevedono anche l'ampliamento. Tali soluzioni rimangono pertanto vincolanti, mentre per la tipologia edilizia si fa riferimento all'apposito Art. 32.

Gli eventuali rustici interessati seguono necessariamente la tipologia residenziale. Nei casi in cui la cartografia di Piano non preveda alcunché, il volume va comunque demolito e ricostruito secondo la tipologia prescritta e secondo gli indici della zona che lo comprende. Valgono anche in questo caso le prescrizioni relative agli "oggetti" di particolare significato storico di cui all'ultimo comma del precedente punto 6).

8. Demolizione senza ricostruzione.

L'edificio va completamente demolito; può essere sottoposta all'intervento anche soltanto una parte; in ogni caso la superficie resa libera va rinverdata, comunque curata ed inserita armonicamente nell'ambiente circostante.

Tale superficie, in aderenza alle indicazioni od alla logica del Piano può anche essere ridestinata a spazio pubblico di vario uso.

Valgono le stesse prescrizioni di cui all'ultimo comma del precedente punto 6).

Art. 30 - Ampliamenti

1. Per tutti gli edifici residenziali esistenti classificati dal P.R.G. al di sopra di 400 mc. il limite quantitativo di ogni ampliamento deve riferirsi ad un risultato finale volumetrico dell'edificio che non deve superare mc. 1000; tale limite può essere superato solo se la media dei volumi circostanti è superiore ad esso; in tal caso il limite massimo della cubatura finale diventa quello della media.
2. Nel rispetto delle prescrizioni cartografiche, degli indici della singola zona, delle distanze e della tipologia edilizia, gli ampliamenti possono essere di tre tipi:
 - in estensione del volume esistente;
 - soltanto in altezza.
 - in estensione del volume esistente ed in altezza.

3. Nel primo caso, cioè l'ampliamento in estensione del volume esistente, la sua altezza deve raggiungere al massimo la stessa del volume esistente, deve accordarsi con le falde del tetto, deve seguire le norme specifiche di tipologia edilizia, deve evidenziare la sagoma ampliata arretrandola rispetto alla facciata dell'edificio originario, deve essere ubicato lungo le facciate posteriori o laterali. Per quanto riguarda il risultato d'insieme e la presenza di elementi lignei di rivestimento, la soluzione viene valutata caso per caso dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia. Detto parere deve considerare, oltre alle norme già precedentemente indicate, la presenza di rivestimenti lignei nel volume già esistente, la quantità di superficie ricoperta dal rivestimento proposto, il suo disegno e la sua forma, al fine di verificarne la semplicità del risultato, nonché la sua armonia con gli edifici circostanti.
4. Nell'ampliamento solo in altezza vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
 - l'altezza massima raggiunta dall'edificio ampliato non deve essere superiore a quella media degli edifici circostanti;
 - va mantenuto lo stesso tipo di copertura;
 - vanno rispettate tutte le norme tipologiche riferite al caso precedente (ampliamento in estensione del volume);
 - vanno rispettate le eventuali prescrizioni particolari della tavola di piano.
5. Sempre nel limite volumetrico e tipologico è concesso l'ampliamento anche di "riqualificazione" di eventuali superfetazioni esistenti attraverso soluzioni di tipo pensile, di elementi a sbalzo, di raccordi lignei.
6. Nel limite infine anche legato agli indici di zona, è ammesso l'ampliamento di "collegamento" con le seguenti prescrizioni:
 - la distanza degli edifici da collegare non deve essere superiore a m. 6,00;
 - la tipologia edilizia e la copertura devono essere in accordo con quelle esistenti;
 - è ammessa la possibilità di collegamenti pensili; essi diventano d'obbligo quando tra i due edifici interessati sia interposta una qualsiasi forma di viabilità pubblica;
 - in presenza di particolari vincoli tipologici degli edifici l'ampliamento non deve deturpare in alcun modo la presenza.
7. Quando dovesse sorgere la richiesta di particolari interventi non contemplati dalle presenti norme e dalla relativa cartografia, il Sindaco può sollecitare la Commissione Edilizia che, nello spirito, e secondo il metodo indicato dal presente articolo, esprimerà parere positivo o negativo in merito all'intervento richiesto.
8. L'ubicazione di ogni ampliamento non deve deturpare l'insieme del volume, né le sue parti più significative; essa viene valutata volta per volta dalla Commissione Edilizia.
9. Gli ampliamenti così disciplinati sono ammessi in tutte le zone territoriali omogenee ad eccezione:
 - delle parti edificate prospicienti gli "spazi urbani privilegiati";
 - delle parti eventualmente caratterizzate con apposite prescrizioni ed indicate nella cartografia di Piano.
10. Nell'ambito degli interventi di cui all'Art. 29 e a compatibilità con l'ampliamento è così descritta:
 - n° 1 (restauro filologico): nessun tipo di ampliamento;
 - n° 3 (restauro propositivo) e n° 4 (ristrutturazione totalmente conservativa): l'ampliamento è ammesso in via del tutto straordinaria al fine particolare di riqualificare le eventuali superfetazioni;
 - n° 5 (ristrutturazione parzialmente conservativa): l'ampliamento è ammesso, fatta salva la non interferenza con le condizioni prescritte;
 - n° 6 (ristrutturazione globale) e n° 7 (demolizione per riqualificazione; ricostruzione) e gli edifici privi di intervento prescritto (tutti gli interventi): l'ampliamento è ammesso secondo quanto previsto dal presente articolo.
11. La cartografia di Piano, infine, con apposita grafia e con specifiche note indica alcune prescrizioni composite su edifici particolari nelle situazioni e nelle dimensioni; le soluzioni indicate dal Piano sono vincolanti.

Art. 31 - I lotti edificabili

1. All'interno delle zone residenziali "B" e "C1" il piano indica i lotti edificabili secondo il criterio della saturazione.
2. La nuova edificazione va realizzata tramite concessione edilizia.
3. L'ubicazione del lotto non è rigidamente vincolante ma può variare nella forma geometrica, e la sua esatta individuazione, rispetto a quella indicata dal Piano, ha un margine di tolleranza di spostamento in relazione alle specifiche situazioni fondiari, entro i limiti perimetrali della zona: è facoltà del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, approvare i parziali spostamenti e quindi la determinazione vincolante del lotto stesso.
4. La nuova edificazione è soggetta inoltre alle prescrizioni indicate per la zona di appartenenza ed il volume ammesso va riferito a quanto prescritto nella tipologia edilizia: i limiti entro i quali il volume deve essere realizzato hanno l'obiettivo di contenere l'espansione degli edifici entro un'omogeneità generale planivolumetrica.
5. La domanda di nuova edificazione deve inoltre essere accompagnata dall'indicazione puntuale in cartografia in scala adeguata:
 - del lotto pertinente;
 - della sagoma del nuovo fabbricato;
 - dell'orientamento della linea di colmo;
 - nonché da tutta la documentazione prevista all'articolo specifico del Regolamento Edilizio.
6. I nuovi edifici devono attenersi alle norme tipologiche specifiche, a quelle eventuali integrative e generali di tipologia ed a quelle di tipologia ambientale. In continuità ed in coerenza con il disegno urbanistico che sostiene lo sviluppo del territorio, possono essere individuati ed edificati altri nuovi lotti per una successiva saturazione, tramite apposita speciale variante, con il parere competente della Commissione Edilizia, attraverso delibera Comunale. I criteri e le condizioni da rispettare sono i seguenti:
 - residenza nel Comune per almeno 5 anni o emigrante all'estero od in Italia, o figlio o congiunto ascendente o discendente di persona che abbia risieduto per almeno 5 anni nel Comune e che per motivi di lavoro od altro intenda nel Comune stabilirsi; o cooperative per edilizia economica popolare o soggetti aventi i requisiti per farne parte;
 - dichiarazione del richiedente di non essere titolare di diritti di proprietà in altra abitazione adeguata ai bisogni del nucleo familiare nel periodo di validità del P.R.G. (vedasi Art. 13 della Legge 27.07.1978 n° 392) e di non essere titolare di diritti di cui al comma 1.4 del bando I.A.C.P. 1987: "non titolarità di diritti di cui al precedente punto 1.3, su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, al di fuori dell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso., che consentono un reddito almeno pari all'ammontare del canone di locazione, determinate ai sensi della Legge 27.07.78 n° 392, di un alloggio adeguato con valore locativo medio determinato con i parametri di cui alla Lett. d) dell'Art. 2 della L.R. 60/1984;
 - ubicazione in zona di saturazione e cioè "B" o "C1" inserita nel già edificato;
 - ubicazione in zona defilata rispetto ai principali con visuali panoramici;
 - ubicazione in zona sgombra da qualsiasi interferenza visiva ed urbanistica con i nuclei storici più significativi;
 - disponibilità dell'area.
7. Pertanto tutte le nuove costruzioni sono indicate dalla cartografia di Piano attraverso la sagoma limite che determina la massima estensione planimetrica possibile, l'ubicazione prescritta dell'edificio, nonché l'orientamento della linea di colmo.
8. Nei confronti delle nuove costruzioni non è concesso alcun ampliamento successivo alla concessione edilizia se non per attività produttive compatibili con il sito e con l'ambiente.
9. Infine per quanto riguarda la completa tipologia edilizia, viene fatto riferimento allo specifico articolo.

Art. 32 - Norme generali di tipologia edilizia e destinazione d'uso

1. L'indicazione tipologica riguarda tutti gli edifici e pertanto prescinde dalla perimetrazione delle zone.
2. In tale ambito sono considerati tutti i volumi che contengono caratteri di abitabilità, sia in termini di cubatura, sia in termini di disponibilità generale; sono esclusi dalla presente elencazione tipologica tutte le autorimesse isolate, i piccoli depositi, le legnaie e tutti i volumi accessori simili, nonché piccoli rustici e taluni manufatti ricadenti in zona agricola sono, per contro, eccezionalmente segnati alcuni piccoli volumi considerati variamente significativi per l'insieme urbano ed ambientale.
3. La tipologia, e quindi l'intervento prescritto, riguarda soprattutto la rivitalizzazione ambientale e la riqualificazione urbana e paesaggistica: in tale ottica è contemplata anche la riconversione d'uso. Tutti gli edifici considerati, infatti, compongono il tessuto originale del territorio urbanizzato e ne caratterizzano il risultato plastico, architettonico e paesaggistico. L'intervento del Piano Regolatore Generale entra nel merito, considerando l'insieme del carattere tipologico, la funzionalità, lo stato di conservazione, le effettive necessità; non sono quindi distinte le varie destinazioni attuali in quanto già indicate nello Stato di Fatto.
4. Riguardo alla variazione di destinazione d'uso, vengono comunque prescritte le seguenti norme di carattere generale:
 - resta salvo il diritto di mantenere la destinazione d'uso attuale, ad eccezione di eventuali indicazioni specifiche prescritte dal Piano;
 - per i volumi rustici e per quelli residenziali è ammessa anche la destinazione ad uso residenziale, ricettivo, commerciale, sociale, culturale, deposito, magazzino, garage, attività artigianali e varie, purché comunque non rechino disturbo dovuti a rumori, odori, esalazioni od emissioni inquinanti o nocive, disturbi al traffico veicolare o pedonale;
 - per tutti gli altri volumi con destinazione diversa, produttivi, pubblici od altro, la riconversione d'uso non è ammessa se non su precisa indicazione normativa del Piano oppure in caso di eccezionale e motivata richiesta sottoposta al Sindaco che, sentito il parere della Commissione Edilizia, valuta l'opportunità di concedere la nuova destinazione considerando, tra l'altro:
 - l'aderenza con i criteri di riqualificazione ambientale;
 - la compatibilità con il tessuto urbano e sociale circostante;
 - l'aderenza culturale, funzionale ed architettonica con la nuova destinazione richiesta;
 - la compatibilità con l'effettiva presenza infrastrutturale.
5. Per tutte le soluzioni di seguito riportate e per richiesta di autorizzazione di qualsiasi intervento ad esse relative è fatto obbligo:
 - di indicare, all'interno della documentazione, anche l'anno sicuro o presumibile di costruzione dell'edificio;
 - in caso di demolizione o di disuso libero di particolari elementi architettonici, oggetti di arredo, parti decorative od altro di simile, di consegnare gli oggetti stessi o documentazioni fotografiche esaurienti al Comune, quale depositario della memoria collettiva.
6. Le successive prescrizioni comunque devono essere oggetto di riferimento anche per le seguenti opere di manutenzione ordinaria:
 - rifacimento e sistemazione del tetto;
 - tinteggiatura ed intonacatura delle facciate esterne;
 - sostituzione o sistemazione dei serramenti, delle finestre e delle porte;
 - rifacimento o sistemazione delle parti lignee.
7. L'articolo seguente specifica la tipologia in ogni singolo carattere attraverso l'articolazione costante che riguarda il riferimento a tre sostanziali interventi:
A: restauro o ristrutturazione;
B: ricostruzione;
C: nuova costruzione.

8. Pertanto le norme di seguito riportate devono integrarsi con quanto specificato agli articoli sui singoli interventi.
9. A tale riguardo il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può concedere l'autorizzazione all'uso di colorazioni, di materiali e di coperture diversi se li ritiene giustificati dalle particolari caratteristiche del progetto e dell'ambiente.
10. Sono abrogate le norme del Regolamento Edilizio vigente in contrasto con quanto qui prescritto e comunque prevalgono le norme tipologiche qui di seguito riportate.

Art. 33 - Tipologia edilizia.

1. VOLUME EDIFICIO

A. Restauro e ristrutturazione.

Va mantenuto il volume originale liberato dalle superfetazioni realizzate dopo il 1950 e comunque inferiori ai 100 mc.; nel caso di cubatura analoga, ma maggiore, esse vanno armonizzate con l'intero edificio. Per quanto riguarda l'ampliamento, vedasi l'Art. 30.

B. Ricostruzione.

Nei casi d'obbligo, il volume va ricostruito secondo quello preesistente, libero dalle superfetazioni post 1950, ma nel rispetto della plastica della forma (rientranze, sporgenze, smussature, morfologia varia del suolo circostante e rapporto con gli ingressi, ecc.).

Nei casi di intervento diverso ammesso, la ricostruzione va riferita invece al caso successivo (nuova costruzione).

Per quanto riguarda l'ampliamento, vedasi Art. 30.

C. Nuova costruzione.

- È prescritto il volume isolato con planimetria semplice, a pianta quadrata o prossima al quadrato. La sua articolazione può avvenire solo per motivate necessità di natura fondiaria (distanze, ecc.), morfologica o logistica, fatta salva comunque la facciata principale. È invece ammessa l'articolazione in altezza, cioè a "sbalzo", qualora lo sbalzo sia costituito da rivestimento ligneo tale da definire la sagoma unitaria della parte superiore del volume; tale rivestimento deve essere totale per il fronte principale, mentre per le altre parti può essere alternato a muratura, mai inferiore comunque al 30% dell'intera facciata. Sono vietate pertanto le soluzioni a terrazzo o comunque aggetti analoghi che non rientrino nel disegno unitario sopra descritto.
In ogni caso il volume non deve essere superiore a mc. 1000 né inferiore a mc. 600; fanno eccezione i volumi produttivi e ricettivi.
- È contemplata anche la soluzione volumetrica a schiera nei casi ove le condizioni ambientali e fondiarie lo permettano. In tal caso il volume massimo può raggiungere i mc. 2500 e la dimensione planivolumetrica deve avere base rettangolare (lato maggiore corrispondente e parallelo alla linea di colmo del tetto) prediligendo l'altezza; la struttura a schiera deve essere gradualmente articolata per blocchi (sia in pianta, sia in altezza) e può svilupparsi parallela o perpendicolare alle curve di livello in rapporto alle condizioni morfologiche e tipologiche degli edifici circostanti. Anche qui valgono, per ogni singolo blocco, le possibilità di articolazione a sbalzo sopracitate.
- Altezza media del volume:
per i volumi isolati: minima 6,50; max. 9,50;
per i volumi a schiera: minima 5,00; max. 9,50;
- Dimensioni planimetriche:
per i volumi isolati: minime 8x8; max. 12x14;
per i volumi a schiera: minime 6x6; max. 10x8.
- Gli eventuali caminetti (caminathe) devono avere un volume ed una forma adeguati alla destinazione specifica ed in accordo con la tipologia locale e con il successivo Art. 42. Possono essere anche pensili.

- Tutti i locali accessori alle abitazioni quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc., devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale, sia nella copertura. Sono vietate le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere provvisorio, ad eccezione di quelle ammesse all'articolo specifico successivo.
- Nell'area di pertinenza del fabbricato devono essere riservati appositi spazi per parcheggi, in misura non inferiore ad 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione, oltre a quanto previsto dall'Art. 29 L.R. 61/85. Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio delle abitazioni, debbono essere sistemati e mantenuti a giardino o ad orto od a prato, comunque curati o sfalciati. L'ingresso dell'eventuale garage deve essere realizzato sulle facciate prospicienti la strada e, quando è possibile, sulla facciata posteriore.
- Non è concesso alcun ampliamento successivo alla concessione edilizia se non per attività produttive compatibili con il sito e con l'ambiente.

2. COPERTURE

A. Restauro e ristrutturazione.

Va mantenuta la tipologia esistente ad eccezione delle coperture ad una falda, dei tetti piani, delle falde sfalsate ed asimmetriche, delle falde con pendenza inferiore o superiore a quella prevista dall'Art. 69 del Regolamento Edilizio e dei tetti a mansarda.

In tutti questi casi la copertura va rifatta secondo quanto prescritto dal succitato articolo del Regolamento Edilizio.

L'orientamento della linea di colmo, a meno di particolari prescrizioni cartografiche e normative, deve rimanere come quello preesistente.

Non sono ammesse mansarde, e per gli abbaini ad eccezione di quelli già preesistenti che invece vanno valorizzati e ripristinati, è ammessa la nuova costruzione di un abbaino per falda, con dimensione massima di m. 1,50x1,00, a due falde della stessa pendenza della copertura principale senza superare la linea di colmo e con arretramento minimo di m. 1 dal filo del muro esterno del piano immediatamente sottostante la linea di gronda.

Nell'eventuale rifacimento della copertura sono ammesse solamente tegole laterizie od in cemento di colore rosso mattone o "testa di moro"; per le coperture metalliche sono prescritte coloriture "testa di moro"; per i rustici non sono ammesse coperture in lamiera con colorazione diversa da "testa di moro".

Laddove, nel rifacimento, una parte della copertura sia ancora in "tegole piatte di cemento" od in scandole queste vanno mantenute e curate; per i rustici devono essere usate strutture lignee in larice senza trattamenti oppure di colorazione scura nel caso di emergenze esterne.

Le prescrizioni imposte dalla cartografia di Piano in merito alla copertura richiedono il mantenimento originale della struttura e dei materiali costruttivi. In tutti i casi in cui la trave del colmo contenga iscrizioni (datazioni, ecc.) la parte interessata va valorizzata ed in qualche modo ripristinata.

Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture e cioè comignoli, antenne e sovrastrutture tecniche varie, devono essere risolti architettonicamente, eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e realizzati in accordo estetico con l'intero edificio: forme semplici, volumi essenziali, colori uguali. Nel rivestimento dei comignoli non è ammesso l'uso delle mattonelle a faccia a vista. Qualora più antenne televisive poste su di uno stesso edificio disturbino l'ambiente circostante è facoltà del Sindaco ordinare la sostituzione di queste con un impianto centralizzato ad antenna unica.

B. Ricostruzione.

Per quanto riguarda la ricostruzione con obbligo di riferimento all'edificio preesistente, sono prescritte le stesse norme di cui ai punti A e C.

La forma dell'abbaino si deve richiamare a quelli esistenti. Laddove la ricostruzione interessi una copertura con mansarda, in rapporto alla tipologia, all'ubicazione ed alle altezze esistenti, il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, prescrive una delle seguenti soluzioni:

- ampliare l'edificio per l'altezza necessaria rispettando l'andamento originale della copertura;
- modificare il disegno della mansarda attraverso la realizzazione di copertura a due falde con la linea di colmo perpendicolare e non superiore a quella dell'edificio, con il necessario ampliamento in altezza;
- avanzamento dell'apertura della mansarda a filo con la facciata interessata attraverso la soluzione "ad altana timpanata" secondo la tipologia locale.

Per quanto riguarda la ricostruzione generica, valgono le norme di cui al successivo punto C.

C. Nuova costruzione.

Per la struttura della tipologia di copertura prescritta a due falde viene fatto riferimento all'articolo del Regolamento Edilizio.

L'orientamento della linea di colmo è diversificato e di norma indicato in cartografia: nel caso di edificio isolato esso è perpendicolare alle curve di livello, nel caso della presenza di edifici circostanti, esso è parallelo alla linea di colmo della maggioranza di questi ultimi.

Nella tipologia architettonica a schiera la linea di colmo e la pendenza delle falde dei blocchi edilizi devono essere costanti e rispettivamente paralleli.

I materiali costruttivi ammessi sono tegole laterizie od in cemento purché di colorazione rossa o testa di moro e con risultato cromatico in accordo con l'ambiente circostante.

Non è ammessa l'apertura di abbaini ad eccezione di quanto prescritto al precedente punto A. Analogamente, e con le stesse condizioni, è ammessa l'apertura di lucernari.

Non sono ammesse mansarde.

Per quanto riguarda le emergenze oltre la copertura si fa riferimento a quanto prescritto al precedente punto A.

3. FACCIATE E COLORITURE ESTERNE

A. Restauro e ristrutturazione.

Tutte le facciate degli edifici devono mantenere il colore preesistente per gli edifici antecedenti il 1950 ed in stile "alpino"; in caso diverso la coloritura è di norma di colore bianco, con possibilità di coloriture diverse previa approvazione di un campione da parte della C.E. comprendente gli esperti ambientali, o di colore derivante dall'uso di sabbie locali, senza coloranti e con lavorazione semplice ad esclusione cioè del graffiato rialzato di qualsiasi tipo; vanno possibilmente ripristinate le originali facciate con sassi a vista: queste, quando risulti obbligatorio il loro mantenimento dalla cartografia di Piano, vanno pulite, valorizzate e semmai isolate internamente.

Laddove i rustici sono oggetto di intervento secondo la configurazione preesistente in caso di pulitura o di ripristino o di risistemazione della parte in muratura dello zoccolo, va mantenuto l'elemento costruttivo originale: pietrame a faccia a vista od intonaco bianco o cemento a vista, senza comunque intervenire nel rapporto vuoto/pieno, a meno che gli interventi indicati dalla cartografia di Piano lo consentano.

Non è ammesso il nuovo inserimento di pietre o di altri elementi decorativi; non è altresì ammessa la presenza di facciate in cemento grezzo ed in mattoni a vista.

Non è ammesso il nuovo inserimento di rivestimenti lignei esterni se non preesistenti: in questo caso, nel loro rifacimento, è prescritta la colorazione scura con disegno identico al preesistente; laddove le facciate siano composte da tavole con intarsi questi ultimi vanno mantenuti.

Non è comunque ammessa la sostituzione o l'integrazione con mattoni né altro materiale diverso dal legno.

Anche i timpani aperti o schermati vanno possibilmente mantenuti secondo il disegno originale; l'indicazione diventa obbligatoria nel caso di prescrizione specifica che comunque ammette la protezione a vetro, arretrata rispetto al piano verticale interno del timpano stesso.

B. Ricostruzione.

Per quanto riguarda la ricostruzione con obbligo di riferimento all'edificio preesistente sono prescritte le stesse norme di cui al punto A precedente; laddove gli interventi prescritti lo consentano è ammesso sostituire alcune parti di tavolame con listelli lignee, secondo il modello diffuso locale, e tamponare rivestimenti lignei esterni qualora quelli preesistenti siano stati a tavolame orizzontale, se rifatti, devono essere ricomposti secondo linee verticali.

Per quanto riguarda la ricostruzione generica valgono le norme di cui al successivo punto C.

C. Nuova costruzione.

Valgono le stesse norme di cui al punto A.

È ammessa la presenza del legno solo nel caso di effettiva funzione (ballatoi, protezioni, ecc.): per esso sono prescritte la colorazione scura, la sagoma d'insieme a perimetro parallelo e perpendicolare allo spigolo dell'edificio e la composizione degli elementi lignei secondo la direzione verticale; in tale contesto è ammesso l'alleggerimento degli eventuali sbalzi lignei del volume tramite superfici "a listelle" secondo il tipico modello diffuso.

È ammesso altresì l'uso del cemento a vista, solo se si risolve in una lavorazione pulita, levigata od elaborata in stampi verticali di tavole di legno.

In ogni caso non sono ammessi mattoni a vista di qualsiasi colore, né sassi a vista nelle soluzioni a cornice, a pilastro o puramente decorative, né lastre di marmo applicate in difformità alla tipologia locale: è ammessa soltanto l'eventuale presenza nello zoccolo di corsi regolari di pietra locale per un'altezza massima di cm. 50.

4. APERTURE

4.1 PORTE

A. Restauro o ristrutturazione.

Le eventuali porte oggetto di tutela possono essere costituite da elementi ad arco od in pietra anche lavorata o da telai e specchi lignei di particolare fattura: in questo caso, laddove non sia possibile il loro effettivo restauro, il rifacimento deve rispettare l'identico modello originale.

Per quanto riguarda la riqualificazione di porte esistenti di garages, di magazzini e simili, si fa riferimento a quanto prescritto al punto analogo riferito alle nuove costruzioni.

Laddove i rustici sono oggetto di intervento secondo la configurazione preesistente:

- tutte le porte, sia della parte in muratura, sia della parte in legno, se successivamente rifatte, devono mantenere dimensioni e disegno identici a quelle preesistenti, sono sempre in legno a coloritura scura o larice naturale; la norma vale anche per tutte le porte riferite ad eventuali garages o depositi o magazzini: non vi è ammessa pertanto la presenza né di vetro né di ferro battuto; gli eventuali "ponti" posteriori o laterali vanno mantenuti secondo il materiale, la forma, la consistenza e la "luce" preesistenti, non è ammessa alcuna forma evidente di sostituzione in cemento o mattoni, né alcuna forma di tamponatura o riduzione dell'eventuale luce;
- laddove l'intervento prescritto lo ammetta, nuove porte possono essere aperte soltanto nella parte in muratura e comunque non sulle fronti del rustico: la loro realizzazione va motivata da specifiche esigenze tecniche che quindi non condizionano le dimensioni; il materiale ammesso è solo il legno esterno, a rivestimento di eventuali altri materiali, la tipologia è infine riferita al disegno preesistente dell'edificio oppure, ove non sia possibile, a quanto prescritto per le nuove costruzioni.

È ammesso l'uso del PVC solo su motivato parere della C.E. comprendente gli esperti ambientali e previa approvazione di un campione.

B. Ricostruzione.

Il comportamento nei confronti delle porte deve seguire le seguenti priorità:

- ripristinare le preesistenti, pulite e risistemate;
- laddove non sia possibile, ma l'intervento prescritto lo preveda, ricostruirle secondo l'identico modello originale;

- laddove anche ciò non sia possibile oppure vi siano necessità e la possibilità normativa di nuove porte, queste vanno realizzate secondo quanto prescritto all'analogo punto sulle nuove costruzioni; In questa norma rientrano anche le porte e le vetrine dei negozi che, se ricostruite o rifatte, pur con ampiezza di luce diversa, devono comunque essere in legno; sempre in tali situazioni, quando vi siano serramenti metallici, è prescritta la verniciatura con colori brillanti ed omogenei mentre tutte le forme di protezione (saracinesche ed analoghi), se rifatte, devono essere verniciate a tinte brillanti o decisamente scure ed essere realizzate in elementi sottili, ad asta e comunque non a piastra; riferimento alle nuove costruzioni va fatto anche nel caso delle porte dei garages, dei magazzini o simili;
- sono ammesse, laddove l'intervento prescritto lo conceda, tettoie e bussole di riparo purché ben inserite nella facciata, ricoperte da legno o dallo stesso materiale della copertura dell'edificio ed abbiano un oggetto proporzionato alla facciata da valutare caso per caso;
- nel caso dell'apertura di nuove porte accanto ad altre di sagoma preesistente, oppure nel caso di ampliamento motivato rispetto alla sagoma preesistente, la forma della foratura deve essere comunque proporzionale a quella esistente.

È ammesso l'uso del PVC solo su motivato parere della C.E. comprendente gli esperti ambientali e previa approvazione di un campione.

C. Nuove costruzioni.

Le porte di qualsiasi ingresso devono essere realizzate con legno liscio a coloritura scura o larice naturale e secondo disegni regolari e semplici; nei casi di nuove porte in edifici ricostruiti od esistenti il disegno deve conformarsi a quello generale preesistente; sono ammesse aperture a vetro in soluzioni geometriche regolari nella forma (quadrate o rettangolari) e nella disposizione; è ammesso l'uso del ferro battuto a protezione del vetro solo in forme semplici e linee regolari.

Sono ammessi ingressi rientranti, chiusi ed eventuali tettoie di riparo (vedi precedente punto B). Sono escluse però le bussole.

Le cornici delle porte possono essere costituite da elementi lineari in pietra o da cemento o da legno. Le porte dei garage, dei magazzini o simili, devono essere realizzate in legno a coloritura scura o larice naturale, in qualsiasi modo manovrabili, purché la superficie esterna risulti lavorata a strutture lignee a porta od a parete secondo disegni verticali. Sono pertanto vietate le aperture in metallo a vista o materiale affine a vista. Vi sono ammesse aperture in vetro purché rispettino le norme prescritte riguardo alle porte di cui al precedente comma.

L'ingresso del garage deve essere realizzato, nei limiti delle possibilità, sulle facciate non prospicienti la strada e, quando è possibile, sulla facciata posteriore o comunque più defilata rispetto al principale prospetto visivo.

È ammesso l'uso del PVC solo su motivato parere della C.E. comprendente gli esperti ambientali e previa approvazione di un campione.

4.2 FINESTRE

A. Restauro o ristrutturazione.

Quando l'intervento prescritto lo richieda il rifacimento delle finestre deve rispettare in modo identico il modello originale fatte salve le norme igieniche vigenti.

In ogni caso è vietato l'uso di elementi metallici a vista nonché di rivestimenti di plastica. È ammesso l'uso del PVC solo su motivato parere della C.E. comprendente gli esperti ambientali e previa approvazione di un campione.

Laddove l'intervento prescritto lo richieda le finestre degli edifici in muratura devono essere in legno e possono essere protette con "scuri" anch'essi in larice naturale o colorazione scura; laddove preesistano analoghi modelli originali "a persiana" questi vanno ripristinati o, dove ciò è possibile, rifatti secondo il modello preesistente.

Tutti i timpani delle fronti, se l'intervento lo richiede, devono essere ripristinati secondo il modello originale, quindi anche al netto delle eventuali e successive tamponature, chiusure o superfetazioni ma, al massimo, con la sola protezione a vetro, interno comunque rispetto al filo esterno della struttura lignea.

Per quanto riguarda i rustici le finestre esistenti nella parte inferiore in muratura vanno mantenute nelle attuali dimensioni; non sono ammessi scuri esterni ma soltanto interni, come eventualmente interno ed in legno può essere il nuovo serramento; le inferriate esistenti vanno mantenute; tutte le aperture della parte lignea vanno mantenute nelle dimensioni originali e, se risistemate, devono riprendere in legno scuro o larice la logica strutturale preesistente; possono essere realizzate anche soluzioni di protezione che comunque non devono compromettere la struttura esterna dell'apertura: pertanto devono essere sempre interne ed i materiali ammessi sono il legno ed il vetro.

Laddove l'intervento prescritto lo ammetta, nuove eventuali finestre possono essere aperte solo in caso di effettive esigenze di rapporto luce, secondo quanto prescritto al punto successivo.

Tutti gli intarsi su tavola vanno mantenuti con l'uso originale delle tavole interessate.

B. Ricostruzione.

Quando l'intervento prescritto lo richieda la ricostruzione delle finestre deve rispettare in modo identico il modello originale fatte salve le norme igieniche vigenti; in tale contesto viene fatto riferimento al punto A precedente.

Nella ricostruzione le finestre possono, oltre a quanto prescritto al citato punto A precedente, essere protette con strutture lignee secondo quanto prescritto al punto analogo per le nuove costruzioni.

Per quanto riguarda i timpani, oltre a quanto prescritto al precedente punto B, è ammessa l'eventuale protezione esterna a listelle lignee secondo il modello locale e laddove l'intervento lo conceda.

Laddove l'intervento lo prescriva, nel caso di ricostruzione, le mansarde devono essere sostituite, oltre a quanto previsto al punto 2 (coperture), con soluzioni tipo "altana" con finestre simili a quelle dell'edificio o con facciata completamente finestrata a serramenti lignei ma senza scuri.

In ogni caso il colmo della sua copertura deve essere perpendicolare e di eguale altezza della copertura dell'edificio.

Laddove sia necessario aprire nuove finestre accanto a sagome preesistenti od ampliare queste ultime, intervento prescritto permettendo, le nuove sagome devono essere proporzionali a quelle esistenti.

Per quanto riguarda i rustici, dove l'intervento lo permetta e dove sussistano effettive esigenze di rapporto-luce, le eventuali nuove finestre nella parte in muratura devono mantenere la sagoma identica o proporzionale a quelle esistenti; non sono comunque ammessi né serramenti, né scuri esterni, ma soltanto interni; per la parte lignea, oltre a quanto prescritto al precedente punto B, sono ammesse eventuali nuove finestre a sagoma quadrata; non sono ammessi né scuri, né cornici, né serramenti esterni ma solo interni, tali da evidenziare soltanto il profilo dell'apertura stessa.

Tali nuove eventuali aperture vanno di norma realizzate sulle parti laterali del rustico; laddove per evidenti motivi di distanza ciò non sia possibile o risulti comunque insufficiente, esse possono essere realizzate sulle fronti lignee, secondo un disegno accorpato, asimmetriche rispetto al centro ed in numero non superiore a tre.

Tali nuove aperture non devono compromettere la presenza di intarsi, né l'eventuale struttura lignea esterna (ballatoi, ecc.).

Nel caso di fronti lignee piene, concedendo l'intervento, il timpano può essere aperto a vista, seguendo le prescrizioni di cui ai commi precedenti.

Nella ricostruzione dei rustici, qualora le tavole che compongono l'intarsio siano ancora in buono stato, devono essere mantenuti gli intarsi preesistenti, nel caso contrario essi devono seguire quanto prescritto all'Art. 28.

C. Nuova costruzione.

Per le finestre sono prescritti contorni semplici, quadrati o rettangolari in accordo con le forature circostanti preesistenti.

Sono ammesse soluzioni in aggetto solo sul tipo della veranda lignea e dei poggolini.

È vietato l'uso di qualsiasi forma di elementi metallici a vista. Le finestre possono essere protette con "scuri" o comunque con soluzioni lignee come specificato al punto A.

Le cornici possono essere costituite da lastre sottili in pietra o marmo non lucido, sporgenti al massimo 2 cm. od in legno.

I timpani delle fronti possono essere aperti, nel qual caso l'apertura deve partire all'incrocio del muro con la falda oppure alla distanza massima di 1 m. dall'incrocio stesso; l'apertura deve essere rifinita in ogni sua parte con strutture in legno scuro o larice naturale; può essere protetta, anche solo in parte, da vetro (con serramenti lignei) e/o da legno secondo disegno verticale pieno od a "listelle".

5. SCALE RINGHIERE PARAPETTI

Nel rifacimento e nella nuova realizzazione di ringhiere e parapetti vanno rispettate le misure previste dal D.M. 236/89, in particolare la loro altezza minima da terra deve essere di cm. 100, preferibilmente non scalabili, con elementi distanti tra loro tanto da impedire il passaggio di una sfera del diametro di cm. 10.

A. Restauro o ristrutturazione.

Dove l'intervento lo prescriva l'eventuale rifacimento degli elementi lignei esterni quali ballatoi, poggolini, soler, scale e passaggi coperti e simili deve essere identico al modello originale: è vietata la loro eliminazione, la loro sostituzione con elementi in metallo e la colorazione deve essere scura od in larice.

Nel caso il rifacimento sia in sostituzione di recenti strutture metalliche ed il disegno originale ligneo sia andato perduto, le nuove forme sono in legno scuro, si richiamano ai motivi esistenti dell'edificio o, in loro assenza, seguono le prescrizioni di cui al punto analogo degli edifici di nuova costruzione.

Non è ammesso l'inserimento di nessun nuovo elemento né, tantomeno, il rinforzo di antichi passaggi esterni, poggolini, ballatoi, ponti, ecc., con solette di cemento o simili. Non è ammessa la chiusura dei ballatoi e di tutti gli elementi qui esaminati con vetro od altri materiali.

B. Ricostruzione.

Per quanto riguarda gli edifici con obbligo di riferimento al modello preesistente, valgono le norme di cui al precedente punto A con eccezione per gli edifici in stile "alpino": nel caso di rifacimento o di ricostruzione delle eventuali ringhiere e parapetti in metallo, il modello originale deve essere ripristinato sia nel materiale, sia nel disegno, sia nel colore.

Nel caso di semplice tinteggiatura sono prescritte tinte calde e brillanti, comunque costanti.

È di norma vietato l'uso di scale esterne a meno che non interessino gli scantinati o costituiscano un minimo di rialzo per l'ingresso rispetto al piano di campagna. Nel caso comunque che esse servano da collegamento con quest'ultimo ed il primo eventuale ballatoio, devono essere in legno. Nel caso infine di permanenza di necessità ed in straordinaria situazione contingente, è ammesso l'uso di scala esterna la cui approvazione da parte degli organi competenti è comunque vincolata dalla qualità tipologico-architettonica del progetto che deve considerare anche il contesto estetico dell'intervento ed il suo inserimento ambientale, urbano e paesaggistico.

C. Nuova costruzione.

Tutte le ringhiere e parapetti devono essere in legno scuro o larice naturale; è ammesso l'uso del ferro purché schermato dal legno scuro.

Sono ammessi poggolini o ballatoi solo nel caso che le relative strutture lignee si concludano secondo od entro il limite del perimetro del tetto.

Il disegno deve realizzarsi secondo elementi lignei verticali disposti in "listelle" secondo il modello locale, oppure incrociati; sempre con riferimento al modello locale, in questi casi sono ammesse anche scale lignee esterne di collegamento ed il loro parapetto può essere in tavole verticali senza interspazi.

È pertanto vietato altro uso di scale esterne a meno che non interessino gli scantinati o costituiscano un minimo di rialzo per l'ingresso rispetto al piano di campagna. Nel caso

comunque che esse servano di collegamento con quest'ultimo ed il primo eventuale ballatoio, devono essere in legno.

6. CAMINETTI ESTERNI

A. Restauro e ristrutturazione.

Non sono ammessi il e la demolizione delle "caminathe" esterne: esse vanno ripristinate secondo il modello locale sia nella forma, sia nella copertura, sia nelle eventuali aperture, sia nel colore esterno.

B. Ricostruzione.

Si fa riferimento al punto precedente nel caso di obbligo di coerenza con il preesistente. In situazione di ricostruzione generica, valgono le prescrizioni di cui al punto precedente.

C. Nuova costruzione.

Sono ammessi caminetti esterni che devono avere forma e volume adeguati alla specifica funzione ed essere in accordo con la tipologia locale.

Sono ammesse anche le soluzioni pensili.

7. OGGETTI VARI

A. Restauro o ristrutturazione.

Tutti gli altri elementi oggetto di tutela nella cartografia di Piano oppure non rilevati, e qui non contemplati dalla tipologia, vanno comunque restaurati secondo soluzioni specifiche da individuare caso per caso; essi sono costituiti (oltre a quanto già citato nei precedenti articoli) da:

- elementi particolari in pietra: cornici, mensole, camini, ecc.;
- forature a lunetta od ovali o simili;
- angoli smussati;
- travi o parti di muri datati;
- affreschi, meridiane, edicole, altarini ed ancora tutti quegli elementi significativi a giudizio del Sindaco su parere della Commissione Edilizia.

B. Ricostruzione.

Valgono le norme precedenti finalizzate comunque a preservare il singolo elemento con soluzioni ricompositive diverse ma coerenti con il carattere dell'elemento stesso.

Vale quanto indicato nei singoli interventi a riguardo degli elementi eventuali meritevoli di conservazione.

C. Nuova costruzione.

Sono ammessi elementi piani od in rilievo purché eseguiti sul posto e funzionali ad un contenuto.

Art. 34 - Costruzioni accessorie

1. Tutti i locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, ripostigli, ricovero attrezzi, centrali termiche, legnaie, ecc., che per le loro dimensioni assumono un'importanza tale da rappresentare un unico volume edilizio, devono far parte del fabbricato principale ed essere organicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale.
2. Le aree coperte ed i volumi relativi a dette costruzioni che sono regolati dalla normativa specifica sono da computarsi ai fini del calcolo degli indici di fabbricazione.
3. Pertanto tutte le attuali costruzioni accessorie non sono più riproponibili ma possono essere demolite e ricostruite secondo le seguenti prescrizioni, ad eccezione dei "volumi accessori significativi", indicati puntualmente nella cartografia di Piano che invece vanno curati e valorizzati secondo lo spirito della tipologia edilizia originaria.
4. Per la nuova costruzione dei locali accessori sono invece prescritte le seguenti norme:

a) **Presupposti per l'ammissibilità.**

E' possibile la costruzione di locali accessori soltanto dimostrando la condizione di pertinenza a fabbricati esistenti; ammessa la costruzione di un solo locale accessorio per ogni unita edilizia; la costruzione dovrà comunque ricadere all'interno della delimitazione

delle aree urbane come indicate nel P.R.G., o delle zone di verde private od agricole di stretta pertinenza dell'edificio; la distanza massima deve essere confrontabile con la massima dimensione dello stesso e comunque l'accessorio dovrà essere ubicato il più vicino possibile all'edificio. Eventuali strade adiacenti non interrompono la pertinenza. Qualora intervengano particolari e documentate condizioni ambientali la distanza massima dall'edificio non può comunque superare i 40 metri.

b) Tipologia.

La tipologia ammessa è quella tradizionale, definita con "allegato grafico" di seguito riportato.

La pianta deve essere quadrangolare regolare, la copertura a due falde con pendenza compresa tra un minimo del 35% ed un massimo del 45%; per le costruzioni in aderenza e ammessa la copertura ad una falda nel rispetto della pendenza della copertura del fabbricato principale. Le falde di copertura devono avere sporto massimo a ml. 0.50.

c) Volumetria.

Il volume massimo consentito da destinare a locale accessorio è 0,3 mc/mq della superficie utile abitabile complessiva dell'unità edilizia; è in ogni caso consentita la costruzione di un volume accessorio anche quando la superficie utile dell'unità abitativa (singolo alloggio) non consente di raggiungere una volumetria sfruttabile. Le dimensioni massime in questo caso sono le seguenti:

- Due falde: pianta 3x5 m.
h massima 3,5 m.
- Una falda: pianta 3x5 m.
h massima d'imposta della falda esterna 2,5 m.

Tale volumetria deve rispettare i limiti dimensionali descritti in seguito.

d) Dimensioni.

- Due falde: larghezza minima 2.00 m.
h massima all'intradosso della trave di colmo 3,50 m.
- Una falda: larghezza minima 2.00 m.
h massima della fronte laterale (piano d'imposta della copertura) 2,50 m.

Il manufatto deve avere caratteristiche costruttive tali da permettere sia la realizzazione del volume singolo relativo ad un singolo alloggio di una unità abitativa ad uno o più alloggi, sia la realizzazione di una costruzione accessoria che comprenda tutti i volumi relativi ad ogni singolo alloggio di una stessa unità edilizia a più alloggi.

Qualora il titolare di un alloggio facente parte di un'unità edilizia a più alloggi richiedesse al Sindaco l'autorizzazione per la costruzione del volume pertinente alla propria superficie abitativa deve presentare progetto dell'intera costruzione accessoria complessiva dei volumi relativi ad ogni alloggio, evidenziando lo stralcio funzionale di cui si richiede l'autorizzazione.

e) Calcolo volume.

Nel calcolo del volume della costruzione accessoria si considera il solido geometrico compreso tra la falda di copertura e la proiezione della stessa sul piano di imposta della costruzione stessa.

Il piano di imposta della costruzione non è calcolato come volume qualora entri nel terreno. Sono equiparate a costruzioni accessorie le tettoie stabili aperte o parzialmente aperte sui propri lati.

f) Distanze degli edifici e dai confini.

L'accessorio deve rispettare la distanza dei 5 metri dai confini di proprietà, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. In ogni caso deve rispettare la distanza dei 10 metri dalle pareti finestrate di edifici antistanti non di pertinenza.

È ammessa la costruzione a minor distanza, od in aderenza, solo nei confronti dell'edificio di cui l'accessorio è pertinenza. Comunque vanno rispettate le disposizioni relative alla prevenzione incendi.

g) Distanze dalle strade.

Le distanze minime sono quelle previste dalle norme di P.R.G.

In ogni caso, nel rispetto delle dimensioni citate, la costruzione deve risultare arretrata od al massimo in allineamento verso il fronte stradale.

h) Collocazione ed orientamento.

Ove la disponibilità di superficie del lotto di pertinenza lo permetta, tenuto conto dei vincoli delle distanze da rispettare, le costruzioni accessorie devono essere collocate in posizione Nord rispetto agli edifici esistenti con orientamento Nord-Sud, comunque il Sindaco impartisce su parere della C.E., dopo esame, sopralluogo della modina installata in sito, le opportune indicazioni correttive.

L'orientamento è o conseguente a quello degli edifici esistenti od ortogonale ad essi, nel caso non ci sia sufficiente disponibilità di area pertinente.

i) Materiali di finitura.

Materiali ammessi per la copertura: scandole in legno o lamiera preverniciata color marrone od i materiali ammessi per le coperture (vedi Art. 33). Colore ammesso per la copertura: legno naturale per le scandole e marrone per la lamiera preverniciata, rosso mattone per le tegole.

Grondaie e pluviali a sezione tonda color marrone scuro. Tamponamenti e paramenti esterni: unica soluzione in legno al naturale o tinto a mordente. Serramenti ed aperture esterne: unica soluzione in legno al naturale o tinto a mordente. Zoccolo di appoggio: realizzato mediante terrapieno, eventuali opere murarie di sostegno o di regolarizzazione del sito devono essere realizzate in pietra a vista, lo zoccolo di appoggio non deve superare m. 0,30.

l) Oneri per la concessione edilizia.

La concessione alla costruzione di locali accessori è a titolo oneroso e le relative aliquote riferite alla Z.T.O. "C" per le costruzioni entro aree di pertinenza degli edifici esistenti ed alle zone Z.T.O. "E" per aree diverse.

m) Norme transitorie.

Per le costruzioni esistenti e/o non autorizzate che siano in palese contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore o che creino grave pregiudizio al decoro urbano ed all'ambiente, il Sindaco, su conforme parere della C.E. Comunale, può ordinare l'adeguamento al presente regolamento.

n) Compilazione progetti.


Il progetto del locale accessorio deve essere corredato da:

- 1) documentazione fotografica del luogo e del fabbricato esistente di pertinenza;
- 2) piano quotato;
- 3) est. catastale e di P.R.G.;
- 4) progetto in scala 1:50 con relazione tecnica;
- 5) planimetria generale di inserimento in scala 1:200


ALLEGATO GRAFICO

(vedi punto "b")


Modulo minimo



Ossatura essenziale in legno scuro




Eventuali tamponature in legno




Tamponature in legno

Modulo costante biposto




Struttura essenziale 5x5



Garage interrati

Sono ammessi in deroga agli indici di fabbricabilità e possono essere attestati sulla linea di confine. La sezione trasversale (ortogonale alle curve di livello della zona interessata) deve rispettare la condizione ottimale descritta in A) con la deroga massima descritta in B); qualora l'estradosso di copertura sia adibito ad uso pubblico è ammessa la deroga di cui in C).

Schemi longitudinali – inserimento del manufatto nel terreno.



1 - Terreno in piano.

2 - Terreno in pendenza.

3 - Fronte sulla quale è ricavato l'accesso.

L'eventuale parte emergente dal terreno deve coincidere con la muratura esterna del fabbricato sottostante con esclusione di eventuali sporti nella soletta di copertura.

L'eventuale parte emergente dal terreno deve coincidere con la muratura esterna del fabbricato sottostante con esclusione di eventuali sporti nella soletta di copertura.

La muratura frontale (di accesso) prosegue lateralmente dal manufatto raccordandosi alla situazione orografica del terreno ed è con paramento a vista in pietra; le murature laterali e di fondo, nelle costruzioni isolate, sono ricoperte e raccordate con il terreno adiacente mentre quelle costruite in adiacenza hanno paramento murario analogo alla fronte. Se il garage è costruito in adiacenza al fabbricato di pertinenza può avere l'estradosso del solaio di copertura pavimentato con materiali lapidei, ceramici o bituminosi; se, diversamente, è costruito distaccato dal fabbricato di pertinenza, deve avere l'estradosso del solaio di copertura ricoperto di uno strato di terra vegetale con uno spessore minimo di cm. 50.

E' ammessa la costruzione di garage a confine con strade pubbliche o di uso pubblico sentito l'organo competente, purché, per la specifica orografia del luogo, l'estradosso pavimentato del solaio di copertura sia complanare con il piano stradale adiacente e la superficie stessa adibita ad uso pubblico quale spazio pedonale o parcheggio auto; deve in ogni caso, essere

garantita la stabilità del manufatto e dello spazio ad uso pubblico preesistente; tale vincolo deve essere definito con atto pubblico registrato.

La costruzione dei garage interrati può comportare un'alterazione dell'andamento originario del terreno, con terreno di riporto, per uno spessore massimo di ml. 0.30.

Laddove le condizioni morfologiche e logistiche lo permettano sono privilegiate le aperture trasversali rispetto alla strada.

La costruzione dei parapetti di protezione in concomitanza con la costruzione dei garage interrati rispetta le seguenti prescrizioni:

- 1) costruzioni in adiacenza: è in armonia con quelli del fabbricato principale;
- 2) costruzioni isolate: è in legno del tipo prescritto in D);
- 3) estradosso ad uso pubblico: è deciso caso per caso su conforme parere della C.E.




Grafico D) Scala 1:20

II progetto del garage deve essere corredato da:

- 1) documentazione fotografica del luogo;
- 2) piano quotato;
- 3) estratto catastale e di P.R.G.;
- 4) progetto in scala 1:50 con relazione tecnica
- 5) planimetria generale di inserimento in scala 1:100.

Art. 35 - Aree per gli spazi pubblici

1. Norme generali.

Ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444 e della Legge Regionale 27.06.85 n° 61, sono indicate nella planimetria del Piano Regolatore Generale, con distinta grafia, le aree per l'istruzione, per attrezzature di interesse comune, per spazi pubblici a parco, gioco, sport e verde attrezzato o non, e le aree per parcheggio, che vanno realizzate nelle ubicazioni previste dal Piano Regolatore Generale. Per gli edifici con destinazione d'uso comunque esistenti all'interno delle aree suddette, oltre alle eventuali indicazioni specifiche in cartografia, valgono le prescrizioni degli articoli relativi alla tipologia ed agli interventi indicate per ogni edificio. Non sono concesse variazioni di destinazione.

Art. 36 - Aree "a": per l'istruzione

1. In tali aree sono concesse esclusivamente strutture, superfici ed attrezzature destinate all'istruzione secondo quanto previsto dalla legislazione in materia; per eventuali ristrutturazioni od ampliamenti o nuove costruzioni, è richiesto l'adeguamento alla specifica tipologia edilizia prescritta. Vanno comunque rispettate le distanze dai limiti dell'area previste dalla Legge.

2. In caso di cessata destinazione delle aree stesse un loro uso sostitutivo va previsto ed in tale contesto i volumi, tra l'altro, possono anche essere ridestinati ad un uso ricettivo o residenziale od a carattere terziario o piccolo artigianale.

Art. 37 - Aree di tipo "b": per attrezzature di interesse comune

1. Le aree per attrezzature di interesse comune sono distinte in due usi generali; destinate solo in superficie e destinate anche in cubatura.

2. **"b1": aree destinate solo in superficie:**

sono le aree, individuate con apposita grafia, destinate all'uso pubblico all'aperto, per mercato, per manifestazioni d'ogni tipo e dunque non sono destinate prioritariamente a parcheggio; sono altresì comprese le aree destinate ad impianti di depurazione. Non vi è concesso alcun tipo di edificazione se non a carattere provvisorio, temporaneo e/o strettamente tecnico.

3. **"b2": aree destinate anche in cubatura:**

sono le aree destinate ad ospitare attrezzature di interesse comune; religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici uffici, nonché la latteria a conduzione cooperativistica e tutti quei volumi destinati di fatto al comune interesse.

Per gli edifici esistenti e già destinati a tale uso, è stata quantificata anche l'area strettamente pertinente; detti edifici sono comunque soggetti a quanto indicato dalla cartografia di Piano; nel caso di necessità straordinarie di ampliamento e di ristrutturazione devono comunque adeguarsi alla tipologia edilizia prescritta, nonché alle norme relative alle distanze prescritte dalla Legge. Nel caso di eventuale esigenza di ampliamento in altezza si fa riferimento a quanto indicato nel rispettivo articolo.

Per le nuove costruzioni è previsto l'adeguamento alle qui presenti Norme di Attuazione relative, in particolare, ai nuovi edifici ed alla relativa tipologia edilizia; la superficie coperta dell'edificio, ivi comprese le eventuali parti a carattere residenziale ammesse per la conduzione e l'esercizio dell'attrezzatura, non può superare il 50% della superficie del lotto su cui deve sorgere la costruzione; la restante superficie deve prevedere parcheggi adeguati alla destinazione specifica dell'attrezzatura.

Il nuovo edificio, in ogni caso, può raggiungere l'altezza massima di ml. 9,50.

4. **"b3": area attrezzata di preparco delle Campe:**

In questa zona, in considerazione della vicinanza e della possibilità d'accesso attraverso il ponte al sito minerario di Valle Imperina nel Parco delle Dolomiti Bellunesi, sono ammesse tutte quelle attività e quelle strutture adatte alla sosta, alla ristorazione ed allo svago dei visitatori del parco e del sito minerario, fatta eccezione per la residenza.

Sono pertanto ammessi manufatti di modeste dimensioni adatti all'uopo, parcheggi, zone attrezzate, collocazione di segnaletica e di altre strutture fisse o mobili adatte a tale scopo previo parere della C.E. integrata con gli esperti ambientali.

Art. 38 - Aree "c": per verde a parco, gioco, sport

1. A seconda dell'uso delle aree a verde il Piano ha individuato tre differenziazioni sia sul territorio sia in ambito normative:

c1: spazi pubblici destinati al gioco ed allo sport;

c2: spazi pubblici destinati a tempo libero;

c3: spazi pubblici destinati a forme di turismo sociale ed "ambulante".

2. **C1: Spazi pubblici destinati al gioco ed allo sport.**

Tali aree sono destinate esclusivamente ad attrezzature per giochi, per attività all'aperto (calcio, tennis, golf, ecc.) comunque riferibili e perimetrabili; tutte le attrezzature, coperture provvisorie ed inserite armonicamente nell'ambiente. È escluso qualsiasi tipo di edificazione ad eccezione di quella strettamente tecnica annessa alla struttura sportiva: essa in ogni caso deve rispettare la tipologia edilizia generale soprattutto in riferimento all'uso dei materiali costruttivi, della copertura, dei risultati cromatici, planivolumetrici, ambientali e paesaggistici. Tutte le attrezzature sportive qui contemplate devono prevedere all'interno

dell'area ad esse destinata anche adeguati parcheggi, nonché una specifica viabilità che non comporti accessi diretti sulle strade principali di maggior traffico. L'area c1-1 in località Talas, destinata ad attrezzature sportive, può contemplare la possibilità di modifiche del tracciato della strada su motivate esigenze tecniche e di progettazione e l'edificazione di piccoli volumi destinati al servizio del pubblico.

3. C2: Spazi pubblici destinati al tempo libero.

Tali aree sono destinate al rapporto ricreativo dell'utente con l'ambiente naturale, quindi anche alla realizzazione di spazi attrezzati per il ristoro, il riposo e la ricreazione dell'escursionista medio, prevalentemente estivo e domenicale.

È vietato qualsiasi tipo di edificazione e di stanziamento ad eccezione di eventuali piccoli forni in muratura di volume minimo strettamente necessario all'uso. In tale contesto possono eventualmente essere riconvertiti piccoli rustici esistenti comunque ricadenti all'interno dell'area.

Tutte le aree vanno curate particolarmente nel loro specifico arredamento: pulizia dell'ambiente, panchine e tavole in legno, piccoli forni, piattaforme in pietra o terra battuta, contenitori di rifiuti, cura e manutenzione dei percorsi pedonali, rispetto e valorizzazione di tutta la vegetazione esistente. In tali aree non è ammessa la circolazione veicolare e quindi nelle zone di accesso vanno previsti adeguati parcheggi, apposite staccionate in legno indicano la perimetrazione di tali aree, nonché i limiti di transitabilità veicolare.

Anche se non indicate in cartografia., possono essere individuate piccole aree analoghe lungo le strade in rapporto alla qualità paesaggistica del sito, alla non pericolosità ed alla debita distanza dalla strada medesima; in questi casi l'arredo previsto contempla la presenza di panchine e tavole in legno, nonché del contenitore di rifiuti.

Nell'area c2-7 in località Le Roe è ammessa la permanenza del volume accessorio esistente.

4. C3: Spazi pubblici destinati a forme di turismo sociale ed "ambulante".

Tali aree sono destinate prevalentemente ad ospitare forme relative al turismo sociale quali colonie estive, campi giovanili, ecc. e comunque attività non a scopo di lucro.

È vietato qualsiasi tipo di edificazione, mentre devono essere assicurate le seguenti condizioni minime:

- viabilità adeguata di accesso; rete viaria interna sufficiente e razionale, non asfaltata;
- presenza di acqua potabile;
- rispetto della vegetazione esistente sia ad alto fusto, sia a manto prativo;
- rispetto della morfologia esistente ad eccezione dei piccoli movimenti di terra dovuti al tracciato di nuove eventuali piste interne;
- presenza di contenitori di rifiuti;
- presenza di servizi igienici idonei e proporzionati alla zona servita, smontabili e defilati opportunamente;
- eventuale perimetrazione dell'area mediante staccionata in legno.

Art. 39 - Aree "d": per parcheggio

1. In tali aree l'unica destinazione concessa e quella a parcheggio, pertanto è vietato qualsiasi tipo di edificazione.
2. Ogni area a parcheggio è di pubblica sosta, negli insediamenti è sempre asfaltata o comunque pavimentata, con segnature opportune ed eventuali muretti perimetrali con altezza massima non superiore a cm. 30, in sassi a vista o rivestiti con pietra locale; l'eventuale recinzione divisoria con proprietà privata va realizzata in forme semplici di legno scuro.
3. Tutti i parcheggi che superano una superficie media di mq. 500 devono avere una progettazione particolarmente curata nell'arredo, nella vegetazione e nella sistemazione a verde, nonché nella valorizzazione di eventuali terrazzamenti od andamenti morfologici. Al di là dei limiti di scala, ogni parcheggio indicato in cartografia deve avere una superficie minima di mq. 60; nei calcoli dimensionali non sono considerate le piazzole e gli slarghi già esistenti nei pressi degli insediamenti; comunque ammessi; se non indicati opportunamente

nella cartografia di Piano, non sono invece da considerare più parcheggi tutti gli ambiti urbani attualmente in tal senso impegnati.

Art. 40 - Area unitaria lungo la statale 347 del Passo Duran

1. Le aree che accompagnano i lati della S.S. 347 dall'abitato di Cugnago al Passo Duran possono essere particolarmente valorizzate nella finalità comunque prioritaria di assicurare loro la conservazione ed il miglioramento del carattere ambientale.
2. A tale scopo la cartografia di Piano (tav. 13.1) ne indica una perimetrazione generica di carattere programmatico: l'indicazione infatti costituisce un invito ad adottare un piano unitario di interventi con funzione ricreativa, turistica, paesaggistica e sportiva, tali però da essere subordinati alla valutazione della loro compatibilità con l'obiettivo di conservazione dei caratteri ambientali, naturali o boschivi dell'area.
3. Il disegno di Piano già indica zone, aree ed interventi puntuali; il piano unitario deve semmai collegare le singole indicazioni e programmi attraverso modi, iniziative, interventi comunque in completa aderenza con le norme prescritte per le aree e per la tipologia ambientale ed infrastrutturale di successivi: non sono previste in ogni caso nuove individuazioni di zone territoriali omogenee al di fuori di quelle già previste dal Piano

Art. 41 - Tipologia ambientale

1. Per tipologia ambientale si intendono tutte le preesistenze o gli interventi in atto o futuri che, non contemplati negli altri articoli, non costituiscono parte dei volumi edilizi, ma concorrono sicuramente a definire la qualità dell'ambiente.
2. Le prescrizioni relative alla tipologia ambientale hanno lo scopo di curare e valorizzare l'ambiente seguendo tre criteri fondamentali:
 - omogeneità con l'ambiente preesistente, cioè continuità di risultato sia strutturale, sia paesaggistico;
 - costanza di applicazione, cioè identità metodologica nella realizzazione dello stesso intervento sul territorio;
 - inserimento equilibrato, cioè valorizzazione reciproca tra ambiente ed intervento, nel caso di nuovi interventi.
3. Il risultato che ne consegue costituisce l'impatto ambientale che dunque verifica la continuità, le costanti, la valorizzazione.
4. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, ha la facoltà di bloccare o di vietare qualsiasi intervento il cui impatto ambientale risulti negativo, almeno in base ai tre criteri fondamentali suesposti: il suo veto è vincolante non solo per i privati cittadini ma anche per tutti gli Enti, pubblici e non, operanti sul territorio.
5. Oltre a quanto specificato nei due successivi articoli che affrontano l'ambito urbano sia privato che pubblico, in ogni caso, quando si presenti una situazione non contemplata nei successivi articoli e non disciplinata da alcuna specifica Legge, il risultato della sua realizzazione deve comunque essere sottoposto e quindi verificato con i criteri base di cui sopra.

Art. 42 - Arredo urbano privato

Per arredo urbano privato si intendono tutti gli oggetti, gli spazi ed i manufatti che, pur di privata proprietà, sono esposti alla pubblica vista e, pur non contemplati nella tipologia edilizia, vengono ad incidere sul formarsi e sul presentarsi dell'ambiente collettivo.

1. **Spazi attorno alle strutture edificate.**

Vanno curati e soprattutto liberati dalla vegetazione infestante e da disordine residuo: vanno invece mantenuti a prato, purché curato, o con qualsivoglia pavimentazione, purché libera da rifiuti e da residui; a tale proposito, laddove esista ancora la pavimentazione originaria a "ciottoli" od a lastre in pietra locale od in legno, è prescritto il suo mantenimento.

Sono altresì vietate coperture, paretine o simili in elementi plastici, metallici od affini, collegate, appoggiate, staccate o comunque di ingombro agli spazi stessi. Per tutti gli edifici e le loro pertinenze è urgente ed obbligatoria la rimozione della vegetazione selvaggia.

2. Orti e giardini.

Possono avere qualsiasi dimensione e qualsiasi ubicazione purché curati e mantenuti con ordine; vi sono contemplate le serre se con altezza non ostacolante la visibilità.

Le aree non più adibite all'uso di orto o di giardino devono essere ripristinate a verde, oppure pavimentate.

3. Recinzioni

Le recinzioni delle aree private devono essere distanziate dal ciglio stradale almeno di m. 1,00 e non superare l'altezza di m. 1,00.

È prescritto l'uso tradizionale del legno scuro del ferro lavorato ed anche quello del ferro rivestito in legno; è ammessa la eventuale costruzione di un basamento di sostegno, rivestito in pietra locale e, per le aree circostanti delle nuove costruzioni, anche in cemento a vista sporgente al di fuori del piano di campagna al massimo di cm. 30. In ogni caso tutte le recinzioni sono considerate soggette alla movibilità in quanto è facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, imporla in ogni momento per motivate esigenze, in particolare per pubblica utilità; egli può altresì vietare l'uso stesso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.

Le norme si applicano a tutti i casi di recinzione privata con le seguenti eccezioni:

in caso di recinzione di fondo agricolo o di bosco è prescritto l'uso del solo legno scuro;

in caso di situazioni specifiche che richiedono l'uso di paletti e reti metalliche, entrambi devono essere di colore rosso scuro o marrone o verde;

in caso di orti e giardini, a meno di specifici e motivati problemi, è ammesso l'uso del legno anche accompagnato da rete metallica purché essa sia di colore rosso scuro o marrone o verde;

in caso di zone produttive, ferma restando la presente tipologia, per necessità motivata è facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, sia di alzare il limite massimo delle recinzioni a m. 1,50, sia di concedere recinzioni di materiale diverso dal legno: recinzione con funzione di muro di sostegno od altri casi necessari e del tutto straordinari.

Le recinzioni esistenti in altro materiale (ferro, cemento, ecc.) rimangono e devono usufruire della manutenzione ordinaria: nel momento della loro eventuale sostituzione devono essere realizzate secondo le norme qui prescritte.

4. Aree non edificate e con ruderi.

Le aree libere, non edificate, non coltivate ad orto o a giardino, in prossimità od all'interno dei nuclei, non devono soccombere al degrado né vegetale, né edilizio; pertanto devono essere curate e sfalciate, tenute pulite e sgombre da eventuali residui edilizi. Esse possono anche essere destinate a parcheggio privato o pubblico. Eventuali ruderi ivi presenti, a meno di una specifica destinazione da parte della cartografia di Piano, vanno " risolti " in uno dei seguenti modi:

previa e completa demolizione con ripristino a prato, od orto, o giardino, o parcheggio dell'area liberata;

previa ricostruzione nel caso che il proprietario od i proprietari, comunque per la totalità dell'edificio, inoltrino domanda di concessione edilizia per ricostruzione da realizzarsi entro e non oltre i tre anni. In caso di inadempienza delle predette norme, il rudere diviene demolibile e la sua demolizione annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente; è facoltà del Sindaco, a seguito delle prescrizioni relative alla pericolosità degli edifici e della qualità ambientale, intervenire direttamente d'ufficio: in tal caso il terreno viene destinato secondo gli indirizzi della pubblica Amministrazione.

Valgono anche in questo caso le norme previste dall'Art. 29.

La tipologia edilizia delle eventuali ricostruzioni segue quanto prescritto nel rispettivo articolo. Le presenti norme valgono per tutti i ruderi presenti in territorio Comunale, anche in zona agricola, a meno di particolari indicazioni del P.R.G. stesso. È compito del Comune, almeno ogni 5 anni, censirne e verificarne la presenza sul territorio Comunale.

5. **Muri di sostegno.**

Eventuali muri privati di sostegno vanno sempre rivestiti con pietra locale.

6. **Muri a secco.**

Tutti i muri a secco vanno mantenuti, curati, consolidati e valorizzati ovunque si trovino: sia all'interno degli insediamenti, sia nelle zone agricole od improduttive o lungo qualsiasi tipo di strada. È ammessa deroga per la loro demolizione soltanto per motivata pubblica utilità.

Il consolidamento eventuale degli attuali muri a secco va realizzato con tecniche adeguate, mai attraverso l'annegamento nel cemento, semmai a fughe scure e profonde.

7. **Viabilità.**

Per le norme si fa riferimento al punto analogo del successivo articolo, riguardo all'arredo pubblico.

8. **Varie.**

Lo stesso riferimento vale per quanto riguarda scalinate, oggetti puntuali rocciosi ricadenti in area privata.

Art. 43 - Arredo urbano pubblico

Si ripropone la stessa definizione di cui all'arredo urbano privato.

1. **Piazze antiche con o senza fontana**

Sono spazi destinati all'aggregazione sociale e pertanto:

- è vietata la destinazione a parcheggio salvo prescrizione del Piano;
- è curato l'arredo preesistente: eventuali fontane, lavatoi, pavimentazioni, panchine, marciapiedi; tutti gli oggetti ora descritti, se non presenti, possono essere inseriti nella piazza previo disegno d'insieme, in sintonia con le norme tipologiche e con l'ambiente urbano;
- è facoltà del Sindaco imporre la cura, secondo gli interventi prescritti dal Piano, di tutte le facciate prospicienti la piazza;
- è facoltà del Sindaco attrezzare la piazza stessa di una "bacheca" per i pubblici avvisi: detta "bacheca" deve essere costruita in legno e può essere autonoma od appesa ad un edificio.

2. **Aree fontane**

Tutte le fontane (compresi lavatoi) vanno mantenute e, dove possibile, ripristinate; lo spazio pubblico di loro pertinenza va lasciato libero anche dai parcheggi.

3. **Slarghi e piazze recenti o nuovi**

Tali spazi devono assolvere alla destinazione di cui al punto 1; pertanto:

- è vietata la destinazione a parcheggio a meno di precise indicazioni da parte del Piano Regolatore Generale;
- è curato uno specifico arredo che, secondo un disegno unitario ed aderente all'ambiente, preveda almeno qualche panchina, rialzi e marciapiedi, illuminazione, eventuale fontana e/o scultura urbana, eventuale "bacheca" come indicato al precedente punto 1; deve infine essere curata la pavimentazione preferibilmente non in asfalto.

4. **Viabilità**

La viabilità, oltre al rispetto delle norme di Legge, deve rispettare anche le seguenti prescrizioni:

- **strade carrabili:**

in caso di ambienti urbani o prettamente agricoli non vanno alberate; laddove invece si tratta di completare o risistemare filari o "piantate" preesistenti si devono osservare le specie presenti in zona; tutte le scarpate vanno rinverdate, valorizzando eventuali affioramenti rocciosi, così come vanno rispettati gli episodi arborei preesistenti; lungo le strade carrabili sia esistenti, sia di progetto è vietata qualsiasi insegna pubblicitaria a meno che non riguardi l'esercizio medesimo in loco; per le strade carrabili nuove, e dove

possibile per quelle già esistenti, deve essere prevista la presenza di almeno un marciapiede ed eventuali panchine; nel tracciato di nuove strade carrabili, oltre alle nuove tecniche previste per Legge, devono essere osservati i criteri base relativi all'impatto ambientale;

- **sentieri e vicoli pedonali:**

vanno mantenuti, curati e ripristinati tutti i sentieri ed i vicoli pedonali; pertanto è vietato il passaggio di veicoli motorizzati ad eccezione dei veicoli agricoli ed è altresì vietata l'occupazione della sede con qualsiasi tipo di altra opera pubblica o privata; quando tale viabilità interessa una parte determinante del nucleo o comunque il passaggio all'interno dell'insediamento, è prescritta anche la presenza di adiacenti punti luce;

- **strade interpoderali:**

tale viabilità va comunque e sempre tenuta libera e non occupata da qualsiasi opera né pubblica né privata.

5. **Scalinate**

Nella cura dei percorsi pedonali esistenti e di progetto vanno mantenute, valorizzate o realizzate le scalinate di qualsiasi entità: esse vanno pavimentate con lastre in granito oppure, quando sia esistente la pavimentazione in pietra locale, essa va mantenuta, curata ed eventualmente ripristinata: in tale contesto vanno mantenute e valorizzate anche le forme "naturali" di passaggi a gradino o simili.

6. **Panchine**

Lungo tutte le strade o sui rispettivi marciapiedi possono essere poste panchine con disegno comunque omogeneo, pensato ed adattato per un inserimento armonico con l'ambiente; la loro struttura deve essere robusta, resistente ed adatta all'ambiente aperto; i materiali costruttivi, la forma, il colore, possono essere individuati con libertà purché il modello risultante sia costante per tutto il territorio Comunale.

7. **Recinzioni**

La tipologia generale delle recinzioni viene riferita all'analogo punto precedente (arredo privato): pertanto non sono ammesse recinzioni in nessun tipo di metallo, neanche nei centri storici, fatta eccezione per eventuali soluzioni particolari ed unitarie prescritte dal Sindaco.

8. **Ringhiere e parapetti**

Tutti questi elementi di arredo vanno riconvertiti in strutture lignee resistenti e di colorazione scura; laddove motivate esigenze tecniche o di sicurezza lo esigano è concesso l'uso del ferro non lavorato ed a sezione rotonda ed analogamente dei "guardrail" (metallo a vista).

9. **Muri di sostegno**

Viene fatto riferimento a quanto prescritto al precedente analogo punto (arredo privato), ma si aggiungono anche le seguenti norme:

- eventuali oggetti naturali di roccia affiorante, se non recano danno o contengono motivi di pericolosità, vanno mantenuti e curati;
- le linee perimetrali del muro devono essere sempre in armonia con il terreno in modo che il bordo superiore sia sempre parallelo alla linea di terra ed i bordi laterali trasversali siano obliqui; il criterio costruttivo deve cioè seguire la morfologia naturale rispettando l'eventuale vegetazione o le particolari conformazioni rocciose attraverso un bordo perimetrale; se necessario, anche irregolare e discontinuo; sono vietati di norma i bordi laterali perpendicolari o prossimo-perpendicolari alla linea di terra.

10. **Muri a secco**

Viene fatto completo riferimento all'articolo analogo precedente (arredo privato).

11. **Arginature**

Oltre alle scelte tecniche relative alla sicurezza idrogeologica, eventuali arginature devono rispettare anche le seguenti norme;

rivestimento in lastre o composizioni in pietra o sassi di provenienza locale; argini con rilevato comunque obliquo rispetto la linea di terra;

ove possibile, realizzazione dell'arginatura a terrazzamento, sfruttando i bordi superiori per la viabilità carrabile e/o pedonale;

ogni progetto di arginatura deve essere corredato da un piano di arredo vegetale con previsione di eventuali disegni a filari od a macchie vegetali di schermatura o di valorizzazione;

l'eventuale versante esterno dell'argine, verso terra, deve essere rinverdito con un opportuno studio di inserimento del verde, di vegetazione locale ad alto fusto, di composizioni rocciose.

12. Ponti

Oltre alle esigenze ed alle scelte di carattere tecnico anche i ponti devono essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale nella forma, nel risultato cromatico e nelle soluzioni di raccordo con il terreno interessato.

13. Verde pubblico di arredo

Si intende il verde solitamente destinato alle aiuole spartitraffico, all'abbellimento dei giardini pubblici o simili, all'arredo generico degli spazi pubblici; esso va curato e decorato valorizzando soprattutto le specie locali di piante, fiori ed alberi, nonché elementi naturali locali; acqua, legno, pietra; in ogni caso l'erba va continuamente curata e sfalciata.

È altresì prescritto un piano di riqualificazione e di ricomposizione vegetale delle "scarpate" ricadenti all'interno dei centri abitati, esposte alla pubblica vista e partecipi al principale fronte visivo degli insediamenti.

14. Oggetti puntuali

Sono considerati oggetti puntuali tutti gli elementi individuati quale testimonianza storico/culturale od artistica o religiosa dell'ambiente; essi sono costituiti da fontane, forni, crocefissi, altarini o capitelli e comunque tutti quegli episodi che possono rientrare nella definizione suesposta; vanno mantenuti, curati, valorizzati e custoditi; non possono essere sostituiti, ed eventuali restauri devono essere realizzati nel rispetto della forma, del colore, dei materiali e delle tecniche costruttive preesistenti. Nel caso di interferenza o di ostacolo per la realizzazione di opere di pubblica utilità tali oggetti possono essere rimossi ed ubicati nelle vicinanze del luogo originale, purché sempre in vista e secondo il medesimo orientamento.

15. Gruppi rocciosi urbani

Tutti gli episodi di roccia emergenti ubicati all'interno degli insediamenti, lungo le strade od in particolari situazioni panoramiche non vanno eliminati, bensì curati e valorizzati attraverso:

la pulizia ed eventuale sfalcio del verde;

il divieto di affissione, di cartelli o di segnaletica e di qualsiasi scritta; il divieto di qualsiasi tipo di nuova edificazione adiacente.

Rientrano in tale categoria anche le presenze morfologiche comunque caratterizzanti lo spazio interno del nucleo ed ogni operazione di infrastrutturazione urbana.

16. Barriere architettoniche.

In tutti i casi in cui la realizzazione di un'opera di arredo comporti motivo di barriere architettoniche, va volta per volta studiata una soluzione integrativa ed all'uopo adeguata.

Art. 44 - Tipologia infrastrutturale

Per tipologia infrastrutturale si intende quel settore della tipologia ambientale rivolto particolarmente ad annullare l'impatto ambientale da parte dei principali servizi tecnologici; acquedotti, fognature, illuminazione, telefono, raccolta e smaltimento dei rifiuti, impianti a fune, ecc.

1. a) Volumi

Qualsiasi volume non contemplato nel seguente elenco, comunque sporgente, emergente ed in vista, deve essere defilato rispetto ai principali coni visivi od eventualmente schermato con alberature o macchie vegetali delle specie locali; se i volumi sono in cemento od i materiali costruttivi tradizionali, la copertura deve essere sempre a due falde o, in caso di volumi adiacenti alla roccia, anche ad una falda continua con la pendenza naturale; se i volumi sono di tipo specificamente tecnico ed in metallo, la loro collocazione va individuata

esclusivamente in siti defilati e la colorazione non deve essere di disturbo alla composizione cromatica circostante, bensì armonizzarsi con essa anche lungo il corso delle stagioni.

2. **b) Porte, aperture, saracinesche affioranti**

La loro collocazione deve essere individuata in siti defilati ed eventualmente schermati con elementi naturali; se dette strutture sono in metallo, il colore deve rispettare quanto prescritto al precedente punto b); se dette strutture sono in legno questo deve avere colorazione scura e lavorazione verticale. Tutte le opere di corredo vanno curate, rivestite eventualmente con pietra locale e le eventuali scarpate rinverdite.

3. **c) Cabine del telefono e posti telefonici**

Le cabine telefoniche vanno sempre situate in posti accessibili ma anche discretamente defilati; il loro modello, compreso il posto telefonico, deve essere in sintonia con quelli adottati nelle limitrofe regioni dolomitiche, essere costituito anche da legno con copertura a due o quattro falde; le cabine in ogni caso non possono essere situate a ridosso di edifici di particolare pregio ed a tutti i rustici; la colorazione prescritta eventuale è rosso scuro.

4. **d) Contenitori rifiuti**

Tutti i contenitori di rifiuti devono essere posti in posizione defilata, comunque non all'interno delle piazze principali e non a ridosso degli edifici di pregio; contenitori opportuni, schermati in legno scuro, vanno prescritti anche nelle aree di parcheggio ed a verde attrezzato; tali contenitori hanno disegno costante per tutto il territorio, struttura semplice, robusta e resistente e la collocazione deve trovare siti discretamente defilati.

5. **e) Fili**

È fatto obbligo di razionalizzare tutti i fili in sospensione ed in vista; quelli lungo gli edifici vanno opportunamente mimetizzati o protetti o, ove possibile, inseriti nella muratura; è prescritta inoltre l'unificazione delle linee tecnologiche elettricità e telefono sia aeree, sia sotterranee.

6. **f) Pali e tralicci**

I pali (luce, telefono) sono prescritti in metallo a colorazione scura e, come soluzione ottimale, in legno; devono essere collocati in posizione il più possibile defilata e, in particolare nei centri abitati, non devono essere adiacenti a nessun tipo di manufatto edilizio; per quanto riguarda la collocazione dei tralicci, oltre ad essere defilata, deve comunque anche considerare la qualità del territorio interessato, la vegetazione, l'antropizzazione esistente e futura, nonché il risultato paesaggistico e panoramico.

7. **g) Illuminazione pubblica**

Ogni piazza deve provvedersi di almeno un punto luce; per tutto il territorio Comunale questi ultimi devono mantenere, a meno di speciali e motivate esigenze diverse, un disegno unitario, costante ed in armonia con l'ambiente; il disegno, in particolare, deve essere semplice ma decoroso, lo stelo deve essere a colorazione scura ed i tipi sono sia a stelo alto, sia a stelo corto (tipo lampione) da applicarsi agli edifici nei luoghi opportuni.

8. **h) Discariche**

Sono vietate tutte le discariche a cielo aperto. Fanno eccezione le discariche autorizzate per inerti, indicate nella cartografia di Piano.

9. **i) Cave**

Le cave dismesse ed abbandonate vanno risistemate secondo un adeguato piano di ricomposizione ambientale e secondo quanto previsto dalla legislazione in materia.

10. **l) Segnaletica**

Tutta la segnaletica pubblica deve essere situata nei luoghi opportuni con attenzione il più possibile rivolta anche alla qualità dell'ambiente.

11. **m) Impianti a fune.**

Tutti gli eventuali impianti a fune e le relative piste, esistenti e di progetto, oltre al rispetto della legislazione specifica e tecnica in materia, hanno l'obbligo di dotarsi di uno strumento attuativo unitario che consideri:

- uno studio V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) nei confronti dell'ambiente naturalistico, fisico, agricolo e paesaggistico;

- l'inserimento o la realizzazione di un'adeguata struttura di sostegno funzionale per tutti i servizi complementari;
- l'inserimento, infine, in un collegamento coordinato con altre piste od altri impianti.

12. **n) Palorci**

È consentita la posa di palorci per limitate attività di trasporto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 45 - Zone vincolate

1. Nelle zone vincolate è vietato procedere a qualsiasi nuova costruzione. Rientrano nelle zone vincolate le seguenti:

- a) le aree del territorio Comunale non edificabili ai sensi della Legge 17.10.67 n° 983 "Zone di rispetto dei cimiteri"; qui è ammessa la costruzione di manufatti attinenti ai servizi tecnici cimiteriali, nonché eventuali realizzazioni di parcheggi e strade;
- b) le aree del territorio Comunale non edificabili ai sensi della Legge 06.08.68 n° 765 e D.M. 01.04.68; "distanze minime a protezione del nastro stradale"; fatta salva la non edificabilità, compresa la costruzione di recinzioni fisse, di dette fasce, è facoltà della pubblica Amministrazione intervenire tramite esproprio lungo tutta la viabilità Comunale all'interno dell'intero territorio per una fascia continua di almeno m. 2 di profondità rispetto all'attuale ciglio stradale; tale norma è prescritta in assoluto per tutti i terreni inedificati, mentre per la cubatura esistente eventualmente ricadente nella fascia sopraccitata la soluzione viene risolta volta per volta anche in considerazione delle prescrizioni tipo logiche di Piano; le stesse valutazioni vengono svolte nel caso dell'attraversamento dello "spazio urbano privilegiato" in cui deve essere attentamente considerato anche l'impatto ambientale (urbanistico, architettonico e paesaggistico);
- c) per le aree sottoposte al vincolo idrogeologico eventuali movimenti di terra, in base all'Art. 1 del R.D.L. 30.12.23 n° 3267, è obbligatorio sottoporre il progetto di realizzazione dell'opera all'approvazione del Dipartimento Foreste di Belluno;
- d) Le aree individuate dal Piano Regolatore Generale ai sensi della Legge 01.06.39 nr. 1089; "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", ai sensi della Legge 29.06.39 n° 1497; "Tutela delle bellezze naturali" ed ai sensi anche della Legge Regionale 61/85; oltre a quanto precisamente indicato dalle rispettive Leggi, il Piano a tale proposito, indica:
 - i principali con visuali riferiti in particolare agli ambiti urbanizzati, nei confronti non solo della fruizione panoramica, ma anche dei prospetti più significativi degli insediamenti;
 - due zone sottoposte ad indagine archeologica preventiva in località "Sass de Calon" e "Castel Canaola".

In detti ambiti è vietata l'edificabilità ed ogni intervento di qualsivoglia genere è sottoposto a specifica valutazione preventiva;

- e) le aree agricole perimetrare dalla Legge dello Stato 08.08.85 n° 431 e precisate successivamente anche dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; in particolare il "Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi" e l'area di massima tutela paesaggistica del Monte Civetta;
 - f) le aree del territorio Comunale esterne alle zone residenziali e produttive che, con apposita grafia, il piano definisce "verde agricolo privato"; esse sono destinate al mantenimento delle colture orticole ed agricole in atto. È inoltre consentita la realizzazione di aree a parcheggio privato, di garage interrati e di legnaie al servizio delle abitazioni. Eventuali mutamenti del verde sono da eseguirsi solo in caso di stretto bisogno e devono essere realizzati con particolare rispetto dei valori ambientali, previa autorizzazione del Sindaco.
2. In tutte le zone soggette a vincolo, in caso di edificabilità adiacente, le parti vincolate vengono calcolate agli effetti del computo della densità edilizia relativa alle zone eventuali finitime, sempreché la zona di rispetto considerata rimanga assolutamente inedificata.

3. È, di conseguenza, ammesso costruire sul limite delle zone vincolate, ferme restando le distanze dai confini stabilite per la zona nella quale si intende costruire.

Art. 46 - Decadenza di licenza e di autorizzazione

1. L'adozione del Piano Regolatore Generale comporta la decadenza dell'autorizzazione a lottizzare e delle concessioni ad edificare in contrasto con le disposizioni del Piano, salvo che i relativi lavori vengano iniziati entro un anno dall'adozione e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio (vedi Art. 43 del Regolamento Edilizio). Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine la concessione si intende revocata per la parte non realizzata.

Art. 47 - Poteri di deroga

1. Il Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia e previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto della legislazione vigente, ha la facoltà di esercitare i poteri di deroga alle presenti norme di attuazione, secondo quanto previsto dalla L.R. n° 61 del 1985, Art. 80.

Art. 48 - Norme abrogate

1. Dal giorno dell'entrata in vigore delle presenti norme, tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune, che risultino contrarie ed incompatibili con le presenti norme, sono sostituite da queste.

Art. 49 - Varianti

1. Il Piano Regolatore può essere soggetto a varianti parziali che comunque:
 - devono essere in sintonia con criteri, obiettivi e metodo del Piano stesso;
 - non devono alterare gli equilibri territoriali generali e di fondo su cui il Piano si organizza;
 - non devono disattendere le scelte essenziali che il Piano esprime in termini di destinazioni, di procedure e di tipologie;
 - devono inoltre essere sempre motivate secondo elementi di rafforzamento e di sostegno alla filosofia del Piano stesso.

Art. 50 - Pianificazione sovracomunale

1. Il Piano Regolatore Generale, secondo quanto previsto dalla Legge, ha l'obbligo di adeguarsi a quanto prescritto dai Piani Territoriali di livello superiore e cioè:
 - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento;
 - Piano Territoriale Provinciale;
 - Piano Territoriale di Coordinamento Comunità Montana.
2. Per quanto riguarda la pianificazione territoriale a carattere sovracomunale, il Piano Regolatore Generale ha la facoltà di sostenere ed avanzare le proprie scelte.

Capitolo 5 - Zone Agricole

Art. 51 – Norme generali

1. Gli interventi urbanistici ed edilizi in zona agricola sono regolamentati dalle Leggi Regionali n° 24 del 5 marzo 1985 con circolare esplicativa n° 4 del 13 gennaio 1986, dalle LL.RR. n° 61/85, 1 e 15 del 1991 e dalle Norme Tecniche di Attuazione di seguito specificate.

Art. 52 - Applicazione

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione per le zone Agricole costituiscono parte integrante alla normativa del Piano Regolatore Generale; assumono, pertanto, la partizione in articoli con numerazione consecutiva e progressiva rispetto agli articoli già approvati.
2. Per quanto non espressamente menzionato in tale contesto si fa riferimento alle ricordate norme di PRG ed alle specifiche Leggi Regionali.

Art. 53 – Classificazione delle zone agricole

1. In accordo alle direttive dell'art. 11 della citata legge, il territorio classificato agricolo (E) del Comune di La Valle Agordina viene distinto nelle seguenti sottozone:
2. **E1** distinta in:
 - **E1A SOTTOZONA ALPINA**
È la parte di territorio del censuario comunale costituito dai rilievi montuosi, le cime dolomitiche e le zone limitrofe.
 - **E1B SOTTOZONA FORESTALE**
La sottozona è costituita dalla parte di territorio agricolo occupata da formazioni forestali di proprietà pubblica e privata, di diverso aspetto e composizione vegetativa.
 - **E1C SOTTOZONA DEI COLTIVI DI MONTE**
Include le parti di territorio a prateria alpina destinate a pascolo negli alpeggi e le aree utilizzate come prato segativo di monte
3. **E2 SOTTOZONA DEI PRATI E SEMINATIVI DI FONDOVALLE**
L'ambito territoriale della sottozona comprende le aree in prossimità o intercluse ai nuclei abitati.
4. **E4 SOTTOZONA AGRICOLO RESIDENZIALE**
stralciato

Art. 54 – E1A: Sottozona Alpina

1. Caratteristiche

L'ambiente si presenta con l'alternarsi di rocce improduttive, conoidi di detrito, macchie di vegetazione arbustiva (mugheti) inframmezzata a piante di altofusto a densità rada ed alla prateria alpina.

L'aspetto vegetativo e l'esigua produttività sono determinati dalle condizioni stagionali e climatiche particolarmente severe, nonché dalla scarsa fertilità del suolo.

Come conseguenza, l'utilizzazione produttiva agricola è limitata al pascolo del bestiame in alpeggio estivo nelle stazioni più accessibili della prateria.

I particolari habitat botanici, faunistici e geologici; le originalità panoramiche: mutevoli da luogo a luogo e nell'alternarsi delle stagioni richiamano un considerevole flusso turistico di tipo escursionistico.

La gestione territoriale dovrà, pertanto, essere attenta ai valori di conservazione e tutela.

La sottozona delimita un'area che è contigua al Parco delle Dolomiti Bellunesi; quasi una sua naturale estensione, ne condivide aspetti ed analogie ambientali, può, pertanto, essere concepita come area di parco e di ingresso privilegiato.

Tale sottozona delimita anche parte del territorio indicato dal P.T.R.C. di massima tutela paesaggistica del Monte Civetta, per la porzione ricadente nel censuario comunale di La Valle; tale area soggiace alla particolare normativa di vincolo.

Da quanto accennato, la sottozona agricola alpina -E1Asi presta per una preminente destinazione turistico-ricreativa.

2. **Interventi infrastrutturali ammessi**

compatibilmente alle finalità della sottozona, sono ammessi:

- 1 - La riattivazione, l'adeguamento, la valorizzazione di sentieri e mulattiere, quali percorsi escursionistici, la posa di segnaletica indicativa, la creazione di piazzole attrezzate nei punti di sosta o di osservazione panoramica.
- 2 - La manutenzione ed adeguamento della rete viabile di servizio silvo-pastorale esistente. Per eventuali lavori inerenti movimenti di materiali ed opere murarie, dovranno approntarsi tutte le misure idonee al mascheramento e al ripristino ambientale.
- 3 - Le opere di controllo e difesa idrogeologica e di protezione da valanghe.
- 4 - Le opere per la ricerca di risorse idriche ed eventuale utilizzazione a fini di approvvigionamento.
- 5 - Le opere ed impianti necessari all'esercizio di attività istituzionali di Enti, Aziende e Società che svolgono interventi di interesse pubblico.
Tali interventi dovranno essere corredati da una relazione di valutazione dell'impatto ambientale.
- 6 - Le utilizzazioni forestali, eseguite secondo le indicazioni del Piano di riassetto forestale per i beni comunali; per la proprietà privata secondo le normative contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
- 7 - Per le utilizzazioni forestali o per il servizio a rifugi alpini è ammessa l'installazione di teleferiche, la cui ubicazione deve essere compatibile con le emergenze ambientali del territorio circostante.
- 8 - stralciato

15. **Interventi edilizi ammessi**

- a - La realizzazione di bivacchi fissi con funzione di ricovero temporaneo e di soccorso, aperti al pubblico, in località di particolare frequentazione escursionistica; sentito il parere degli organi competenti.
- b - Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento statico per gli edifici esistenti a carattere rurale, anche in grave stato di conservazione (ruderi) purché rilevabili. Trattandosi della zona agricola di maggior pregio ambientale, gli interventi accennati dovranno essere attuati con rispetto della tipologia, tecnica costruttiva e materiali originari.
Per gli interventi di straordinaria manutenzione si fa riferimento al punto -b dell'art. 12 del Regolamento Edilizio, escludendo l'integrazione o inserimento di servizi igienico-sanitari.
- c - Per le strutture edilizie di proprietà collettiva pubblica (ex malghe) sono consentiti interventi che spaziano dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione globale per il recupero e la valorizzazione della funzione agriturismo, secondo quanto prevede la Legge Regionale del 23 luglio 1991 n°15.
È facoltà del Consiglio Comunale destinare tali manufatti per altri usi turistici
Su tali strutture saranno da prevedersi adeguati sistemi per lo smaltimento delle acque reflue e dei solidi.
- d - Salvo quanto specificato ai punti precedenti, non è ammesso alcun intervento previsto dalla Legge Regionale n° 24/85.
- e - Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso.

Art. 55 – E1B: Sottozona Forestale

1. **Caratteristiche**

La presente sottozona delimita le superfici boscate del territorio comunale, sia di proprietà pubblica che privata.

Sono incluse aree adibite a prato di monte o a pascolo, da tempo abbandonate, che per evoluzione naturale manifestano i caratteri e le fasi strutturali tipiche del bosco in formazione.

La zona forestale manifesta due aspetti funzionali principali:

- **funzione produttiva** - boschi di produzione -
formazioni di buoni parametri produttivi, favorevoli condizioni stagionali e di facile accessibilità;
- **funzione tutelare** - boschi di protezione -
formazioni localizzate in stazioni poco favorevoli per clivometria, stabilità idrogeologica, fertilità del suolo; ma anche habitat di particolare valenza e pregio ambientale.

Per la proprietà comunale è in vigore un Piano di riassetto forestale, di validità pluriennale, le cui indicazioni e direttive sono incluse nella presente normativa.

Nelle operazioni colturali si adotteranno criteri suggeriti dalla selvicoltura naturalistica.

Obiettivo di tale forma di gestione consiste nel plasmare le formazioni forestali verso modelli ecologicamente più stabili e funzionali e con un assetto produttivo più aderente all'evoluzione naturale in atto.

2. **Interventi infrastrutturali ammessi**

In assonanza alle funzionalità svolte sono consentiti:

- 1 - Le utilizzazioni forestali, eseguite secondo le puntuali indicazioni del Piano di riassetto forestale per i beni comunali; per la proprietà privata secondo le normative contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
- 2 - Gli interventi di miglioramento qualitativo dei boschi:
 - cure colturali di rimboschimento, sfollo, rinfoltimento, diradamento, controllo vegetativo interspecifico;
 - le operazioni connesse alle conversioni ad altofusto e di incremento produttivo del ceduo.
- 3 - Per le utilizzazioni forestali è ammessa l'installazione di teleferiche, la cui ubicazione deve essere compatibile con le emergenze ambientali del territorio circostante.
- 4 - La realizzazione di piste di servizio al bosco.
La larghezza della sede non deve superare ml 3,50.
Nei lavori di movimentazione dei materiali e per le opere accessorie, dovranno adottarsi, dove è fattibile, le tecniche della bioingegneria e tutte quelle misure idonee all'armonizzazione del manufatto all'ambiente e al paesaggio.
- 5 - La manutenzione ed adeguamento della rete viabile e di esbosco esistente.
La gestione ed il controllo della circolazione dei mezzi necessari alla conduzione agricola e quelli non agricoli sulla rete viabile di servizio silvo-pastorale va regimata da specifico regolamento comunale.
- 6 - Gli interventi ammessi ai punti 3, 4 e 5 dell'articolo precedente.

3. **Interventi edilizi ammessi**

- a - Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di consolidamento statico per gli edifici esistenti a carattere rurale con rispetto delle disposizioni indicate all'articolo -63.
- b - Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento statico per gli edifici esistenti a carattere rurale, anche in grave stato di conservazione (ruderi) purché rilevabili.

Per gli interventi di straordinaria manutenzione si fa riferimento al punto b) dell'art. 12 del Regolamento Edilizio, escludendo l'integrazione o inserimento di servizi igienico-sanitari.

- c - Per gli aventi titolo sono ammessi gli interventi specificati all'art. 6 della L.R. 24/85 limitatamente a ricoveri per il personale addetto a lavori rurali, deposito attrezzi e stoccaggio prodotti.
- d - Non è ammesso il mutamento di destinazione d' uso.

Art. 56 – E1C: Sottozona dei coltivi di monte

1. **Caratteristiche:**

La prateria alpina con destinazione pastorale occupa ambiti produttivi in quota tuttora per gran parte utilizzati durante il periodo di alpeggio estivo del bestiame.

I segativi compresi nella sottozona sono generalmente situati lontano dai centri aziendali, utilizzati o di recente abbandono, non evidenziano segni di evoluzione forestale.

Fanno parte della zona le macchie o gruppi di vegetazione arborea intercluse nella prateria, che per estensione e consistenza produttiva non sono ascrivibili alla sottozona forestale.

Gli indirizzi produttivi della sottozona sono determinati dai fattori stagionali costitutivi: produttività, acclività, accessibilità, ma anche dal fattore umano e dalla tenuta del settore agricolo.

Con probabilità le aree meno fortunate, se abbandonate e lasciate ad evoluzione naturale, manifesteranno fenomeni di imboschimento naturale; mentre le parti a minor pendenza, di accesso non difficoltoso manterranno un utilizzo foraggicolo.

2. **Interventi infrastrutturali ammessi**

considerate le tendenze evolutive ed i caratteri funzionali, sono ammessi:

1 - Le pratiche agronomiche di miglioramento delle prestazioni produttive:

- miglioramento qualitativo del cotico con le concimazioni sia organiche che minerali,
- il controllo delle piante non appetite dal bestiame, eseguito solo con metodi meccanici,
- il taglio razionale delle piante arbustive invadenti le superfici destinate a produzione foraggera,
- la bonifica, gli spietramenti.

2 - Le pratiche connesse al pascolo del bestiame:

- l'eventuale posa di recinzioni e palizzate temporanee per la gestione e controllo del bestiame e la turnazione delle superfici,
- la posa e sistemazione di punti di abbeverata.

3 - Il mutamento di destinazione colturale da incolto o prato abbandonato a bosco, mediante impianto artificiale di essenze forestali nelle localizzazioni prive di alternative produttive.

Il mutamento di destinazione colturale da prato a seminativo nel rispetto delle normative vigenti nei riguardi del vincolo idrogeologico e le Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale.

4 - La realizzazione di piste di servizio ed accesso ai fondi.

La larghezza della sede non deve superare la misura di ml 3,50.

La manutenzione ed adeguamento della rete viabile esistente con i medesimi accorgimenti tecnici previsti negli articoli precedenti.

5 - La creazione di punti fissi attrezzati in prossimità di percorsi e strade per il ristoro e relax di turisti escursionisti.

3. **Interventi edilizi ammessi**

a - Per le strutture edilizie di proprietà collettiva pubblica sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione con eventuali ampliamenti per il recupero e la valorizzazione della funzione agrituristica, secondo quanto prevede le Leggi Regionali del 23 luglio 1991 n°15 e 5.3.1985 n. 24.

Su tali strutture saranno da prevedersi adeguati sistemi per lo smaltimento delle acque reflue e dei solidi.

b - Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento statico per gli edifici esistenti a carattere rurale con rispetto delle disposizioni indicate all'articolo -63.

- c - Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento statico per gli edifici esistenti a carattere rurale, anche in grave stato di conservazione (ruderi) purché rilevabili.
Per gli interventi di straordinaria manutenzione si fa riferimento al punto b) dell'art. 12 del Regolamento Edilizio, escludendo l'integrazione o inserimento di servizi igienico-sanitari.
- d - Per gli aventi titolo sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 6 della L.R. 24/85 limitatamente agli annessi rustici definiti come ricovero temporaneo per i prodotti, mezzi, e persone con la tipologia definita dall'art.63
Restano escluse le altre categorie di annessi rustici specificati nello stesso articolo.
- e - Non è ammesso il mutamento di destinazione d' uso.

Art. 57 – E2: Sottozona dei prati e seminativi di fondovalle

1. **Caratteristiche**

Il prato è la coltura predominante; scarsa la presenza di seminativi, generalmente di piccola estensione e con produzioni prevalentemente destinate all'autoconsumo.

La modesta acclività, la facilità di accesso ai fondi, la discreta produttività e la vicinanza ai centri aziendali sono i caratteri distintivi della sottozona.

Oltre la preminente funzione produttiva, i coltivi rappresentano un elemento specifico e qualificante della configurazione paesaggistica; ne derivano particolari misure di tutela della attuale fisionomia territoriale e produttiva.

2. **Interventi infrastrutturali ammessi**

In accordo alle finalità produttive, gli interventi dovranno favorire l'attività agricola, consentire la remunerabilità e l'aggiornamento delle pratiche agronomiche, la razionalizzazione e l'ammodernamento delle strutture produttive e di residenza dell'imprenditore agricolo.

- 1 - La destinazione colturale a prato va, per quanto possibile, salvaguardata.
Non sono ammesse variazioni da prato o seminativo a bosco mediante impianto artificiale di essenze forestali.
- 2 - L'avvicendamento colturale da prato a seminativo nelle aree non comprese nel vincolo idrogeologico.
- 3 - La variazione colturale da prato a frutteto o colture arbustive di piccoli frutti quali ribes, lampone, mirtillo.
- 4 - Per talune aree (è identificato un perimetro con linea continua nella cartografia di fondovalle Tav. 13.3.c) appartenenti alla sottozona, in prossimità o intercluse ai nuclei abitati, non più a coltura o abbandonate da più cicli produttivi, l'Amministrazione Comunale può disporre la pulizia e/o sfalcio obbligatorio per scopi di pubblico interesse (pericolo di incendio, tutela ambientale, pubblico decoro); in alternativa può incaricare persone o Enti diversi dalla proprietà, secondo il dettato della L.R. n° 5 del 24/01/1992 e dell'art. 17 della L.R. 1 del 1991.
Nell'ambito del perimetro identificato la coltura da conservare è il prato.
- 5 - La realizzazione di piste trattorabili di servizio ai fondi e di strade interpoderali.
La larghezza non deve eccedere la misura di ml 3,50.
Nei lavori di movimentazione dei materiali e per le opere accessorie, dovranno adottarsi, dove è fattibile, le tecniche della bioingegneria e tutte quelle misure idonee all'armonizzazione del manufatto all'ambiente circostante
- 6 - La manutenzione ed adeguamento della rete viabile esistente.

3. **Interventi edilizi ammessi**

- a - La manutenzione ordinaria e straordinaria per gli edifici esistenti a carattere rurale.
- b - Per gli aventi titolo sono ammessi gli interventi agli articoli seguenti della Legge Regionale n. 24/85:
 - art. 3 Casa di abitazione.

- art. 4 Restauro-ampliamento.
- art. 6 Annessi rustici, esclusi gli allevamenti intensivi e gli impianti agro industriali.
- art. 7 Edifici in fregio a strade.
- c - stralciato
- d - Non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso salvo i casi previsti dalla L.R. 24/85 e dalle indicazioni di PRG.
- e - Per le residenze esistenti, ricadenti in tale sottozona, che possiedono i soli requisiti residenziali (ex B3 art.17 Norme Attuazione PRG) vale la normativa prevista dall'art. 4 della L.R. 24/85 e le tipologie di intervento previste dalle Norme di Attuazione di PRG.
- f - La realizzazione di manufatti accessori alle abitazioni, nelle aree di pertinenza degli stessi, con tipologia di intervento definite all' art. 34 delle Norme di Attuazione di PRG.

Art. 58 – E4: Sottozona Agricolo – Residenziale - STRALCIATO

Capitolo 6 - Criteri di edificazione in zona agricola

Art. 59 – Criteri di edificazione in zona Agricola

1. La richiesta di nuove costruzioni e di attrezzature per lo svolgimento di attività agricole dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati, della loro superficie, sia rispetto la dimensione dei fondi rustici, (in proprietà e/o in affitto), che dell'azienda; alla richiesta si allegnerà la descrizione dei programmi produttivi aziendali (Piano di miglioramento aziendale Reg. CEE n. 797/1985 art. 2).

Art. 60 – Casa di Abitazione

1. In accordo alla norma dell'art. 3 della L.R. 24/85, l'edificazione di case d'abitazione nelle zone agricole è concessa alle seguenti condizioni:
 - a - sia in funzione della conduzione del fondo;
 - b - sia in funzione delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo (come definito dall'art. 2135 C.C.) o degli addetti all'azienda;
 - c - venga istituito un vincolo di "non edificabilità" sul fondo rustico di pertinenza dell'edificio richiesto (art. 8 L.R. 24);
 - d - che il fondo rustico presenti, in rapporto alle colture, le seguenti superfici minime con i sottoelencati indici di densità fondiaria:

	Qualità colturale	Estensione minima ha	Densità Edilizia mc/ha
a	bosco ceduo, pascolo cespugliato	60	10
b	bosco altofusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato, castagneto	40	15
c	castagneto da frutto	30	20
e	seminativo, seminativo arborato, prato, prato arborato, prato irriguo arborato	6	100
f	frutteto	2	300
g	orto, vivaio, serre, floricoltura intensiva	1	600

- e - Per le zone di montagna, il comune di La Valle Agordina è compreso, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6.6.1983 n. 29 le superfici minime, di cui alle lettere a), b), c), e) possono essere ridotte nella misura massima di 1/2.
- f - Nella casa d'abitazione dovrà essere garantita la residenza di una famiglia rurale.
- g - Dichiarazione dell'Ispettorato Agrario Provinciale di essere nella condizione di Imprenditore Agricolo.
- h - Atto di impegno ad assumere la residenza nella casa da costruire e di una dichiarazione rilasciata dal Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU), attestante che almeno uno dei componenti la famiglia rurale risulta regolarmente iscritto al servizio stesso.
- i - Atto di impegno per la realizzazione a proprie spese degli allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica ed inoltre a non richiedere deviazioni o estensioni del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- l - Venga a costituire con il centro aziendale un unico aggregato abitativo (sia collocata ad una distanza non superiore a 400 ml art. 2 punto h L.R. 24/85).
- m - Sia istituito un vincolo di destinazione d' uso.

n - La costruzione di residenze rurali devono rispettare le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale e le indicazioni fornite dall' art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione di PRG.

o - stralciato.

4. **Soggetti abilitati**

L'imprenditore agricolo (come definito dall'art. 2135 C.C.).

- Imprenditore agricolo

Codice Civile articolo 2135 " È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura."

- Imprenditore agricolo a titolo principale

Legge regionale n. 14 del 05/03/87 articolo 3 -: "Si considera imprenditore a titolo principale (omissis.) colui che dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e ricava dalla medesima attività almeno il 50% del proprio reddito complessivo."

Art. 61 – Casa di abitazione in aree con preesistenze - STRALCIATO

Art. 62 - Restauro e ampliamento

1. In accordo alle direttive dell'articolo 4 della L.R. 24/85, in zona agricola, sono consentiti i seguenti interventi:
 - a - Interventi di recupero
 - b - demolizione e ricostruzione in loco
 - b - ampliamento
 - c - mutamento d'uso
 - d - ampliamento per scopi agrituristici.

Art. 62 bis - Edificazione di annessi rustici, allevamenti zootecnici e altri insediamenti produttivi agricoli

1. A chiarimento della nozione "annesso rustico" prevista dalla normativa dell'art. 6 della L.R. 24/85, si distinguono le seguenti categorie:
 - 1 - **Annesso rustico propriamente detto**
strutture edilizie destinate all'allevamento zootecnico quali. stalla, stalla e fienile, fienile, per il ricovero temporaneo delle persone: "scofa" e "casel" di singole aziende o a carattere collettivo quali casera, stallone, manufatti o locali accessori per il ricovero di macchine e prodotti ausiliari alla conduzione aziendale e lo stoccaggio dei prodotti.
 - 2 - **Allevamenti zootecnici intensivi**
strutture edilizie ed impianti non collegate con nesso funzionale al fondo rustico.
 - 3 - **Insedimenti agro-industriali.**
 - 4 - **Impianti per l'acquacoltura**
 - 5 - **Serre**
strutture destinate alla protezione e forzatura di colture orto-floro-frutticole.
 - 6 - **Impianti per agricoltura specializzata**

Art. 62.1. – Condizioni di edificabilità degli annessi rustici

1. Il Sindaco, in relazione ad ogni domanda, coadiuvato dal parere della Commissione Edilizia, deciderà se trattasi o meno di "annesso rustico".
Ai fini del rilascio della concessione dovranno sussistere le seguenti condizioni:

- a - presentare il carattere di miglioramento fondiario in quanto trattasi di capitale stabilmente investito sul capitale terra.
- b - Possedere il requisito della convenienza economica: l'incremento di valore fondiario o di reddito o di produzione lorda vendibile deve essere pari al costo di esecuzione.
- c - Sussista la condizione di idoneità tecnica per gli scopi che si intendono perseguire.
- d - L'annesso rustico deve costituire una pertinenza del fondo agricolo, soddisfare, cioè, un collegamento funzionale con il fondo stesso.

Per quanto riguarda il settore zootecnico il collegamento funzionale si realizza allorché almeno il 25% delle unità foraggiere è prodotto direttamente dall'azienda agricola, singola o associata, e ciò in analogia con quanto disposto dal D.P.R. 5.4.1978 n. 132.

Per gli impianti collettivi (stalle o complessi zootecnici sociali) gestiti da cooperative o associazioni similari, la condizione risulta soddisfatta qualora i soci conferiscano prodotti foraggeri in quantità tali da rispettare congiuntamente le esigenze tecniche e quelle economiche che sono a fondamento degli stessi statuti sociali; pertanto l'apporto dei conferimenti da parte dei soci non potrà scendere al di sotto del 50% delle esigenze nutritive del bestiame da allevare.

2. Norme vincolanti e soggetti abilitati:

- 1 - Le disposizioni si applicano per gli aventi titolo secondo la L.R. 24/85.
Imprenditore agricolo a titolo principale (art. 2135 C.C.)
Imprenditore agricolo (art.3 L.R.14/87).
- 2 - Le nuove costruzioni di "annessi rustici" destinate all'allevamento zootecnico: bovino o accessori ad esso, sono edificabili nelle sottozone agricole tipo E2.
- 3 - La domanda di concessione va accompagnata da relazione integrativa di un tecnico abilitato in cui siano da dimostrare le condizioni per il rilascio della concessione.
- 4 - Per le strutture destinate all'allevamento zootecnico si dovranno adeguare le opere destinate allo stoccaggio del letame e di raccolta dei liquami alla normativa sanitaria vigente.
- 5 - Vincolo di destinazione d'uso.

3. Norme e tipologia costruttiva:

- a - Compatibilmente alle esigenze produttive, la nuova costruzione dovrà essere in armonia con le caratteristiche tipologiche e le forme tradizionali locali.
 - b - La superficie lorda di pavimento non potrà superare il rapporto di copertura del 5% del fondo rustico.
 - c - Il dimensionamento volumetrico minimo per gli edifici destinati all'allevamento bovino dovrà prevedere una capienza minima di 30 capi.
 - d - distanza minima dai confini di proprietà ml
distanza minima da zone territoriali tipo A-B-AB-C-D ml
5. Gli annessi rustici per allevamenti zootecnici di tipo intensivo e di tipo agroindustriale devono essere collocati in aree identificate con apposita variante di PRG.

Art. 63 - Edificazione di annessi rustici qualificati come ricoveri temporanei

1. Per gli aventi titolo secondo la L.R. 24/85 è ammessa la realizzazione di nuovi manufatti come annessi rustici da qualificarsi nella destinazione d'uso come ricoveri agricoli temporanei ed accessori per le persone, i mezzi ed i prodotti e funzionali all'esercizio delle pratiche agricole.

Oltre le disposizioni illustrate all'art. 62 si dovranno rispettare i seguenti obblighi normativi:

2. Norme vincolanti e soggetti abilitati:

- 1 - Le disposizioni si applicano per gli aventi titolo secondo la L.R. 24/85.
- 2 - I nuovi manufatti sono edificabili nelle sottozone agricole: E1B - E1C - E 2
- 3 - La domanda di concessione va accompagnata da relazione integrativa di un tecnico abilitato in cui siano da dimostrare le condizioni per il rilascio della concessione.

3. Norme e tipologia costruttiva:

Due sono le tipologie di annessi rustici presenti nel territorio esterno del Comune di La Valle Agordina:

A. SCOFE

B. CASEL

a - dimensione planimetrica massima

SCOFA ml 4,00 x 5,00

CASEL ml 3,00 x 3,50

b - altezza massima

ml 3,50 misurata dal piano di calpestio all'intradosso del colmo della copertura

Nel caso di terreno in declivio è ammessa una zoccolatura di base per una altezza massima a valle di ml 1,00.

c - Chiusure verticali:

si intendono gli elementi costruttivi con funzioni statiche o di finitura esterna che racchiudano il volume dell'edificio.

Due sono le tipologie ammesse:

- Tavole verticali in legname al naturale a giunti piani

- Travi in legno al naturale orizzontali a "blinde" o "blockbau".

Eventuali preservanti devono essere incolori.

d - Coperture:

due falde simmetriche con colmo parallelo alla massima pendenza

Pendenza falde tra 35-45%.

e - Manti di copertura:

è consigliabile l'uso di scandole in legno di larice.

Sono ammessi altri tipi di copertura sia di tipo discontinuo a piccoli elementi sia a grandi elementi qualora nelle vicinanze esistano fabbricati con tale caratteristica.

f - Porta esterne:

n° 1 in legname con larghezza massima di ml 1,80.

g - Aperture per finestre:

n° 1 con dimensione massima di ml 0,70 x 0,80 provviste di oscuri in legno.

h - Per i rustici esistenti sui quali sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di ristrutturazione e recupero è ammesso l'uso di altri criteri costruttivi; comunque in sintonia della tipologia costruttiva predominante nella località in cui è sito.

Art. 64 - Piste per lo sci di fondo

1. Il tracciato riportato nella tavola 1: 2.000 13.3.d individua il percorso delle piste da fondo esistenti. Il suo ingombro è stabilito in ml 20 misurati perpendicolarmente al suo asse longitudinale. In questo ingombro è proibita l'edificazione anche a carattere provvisorio, la posa di recinzioni stabili di qualsiasi tipo, la modifica dell'andamento naturale del terreno senza l'autorizzazione dell'Ente gestore della pista, l'impianto di colture arboree o arbustive e quanto altro possa impedire l'uso della pista durante la stagione invernale. È consentito all'Ente gestore l'esecuzione di movimenti di terra, la costruzione di tombinature, ponti sovrappassi sottopassi, e quant'altro necessario per la buona manutenzione e la modifica della pista stessa. È consentita l'edificazione degli edifici strettamente pertinenti all'attività della pista stessa.

Art. 65 - Aree attrezzate di Preparco

1. Nella zona di Caleda Passo Duran, in considerazione della vicinanza e della possibilità di accesso privilegiato al Parco delle Dolomiti Bellunesi, sono state individuate delle zone

qualificate come aree di tipo c: (art. 38 N.d.A.) aree attrezzate a parco, gioco e sport denominate c4.

2. In tali aree è ammissibile la collocazione di idonea segnaletica per la conoscenza e divulgazione delle caratteristiche ambientali del Parco.
3. Per l'area c4/2 di Caleda, considerato la particolare morfologia e collocazione del sito, va intesa come area da attrezzare con dotazione di sedili e tavoli per la sosta, la visitazione panoramica e principalmente per l'ingresso al Parco.
4. Nell'ambito di tale area è ammessa la collocazione di un manufatto temporaneo di modeste dimensioni da adibire alla distribuzione di materiale divulgativo del Parco e di sussidi alimentari.
5. A completamento di tale area di servizio sono previste delle aree destinate a parcheggio.

Art. 66 - Edifici in zona agricola non funzionali all'attività agricola

1. Nell'ambito del territorio comunale si sono identificati e catalogati, mediante una scheda riassuntiva dei principali parametri costruttivi (allegato 3), gli edifici di civile abitazione non funzionali all'attività agricola. Per tali manufatti, singolarmente, si sono valutate e formulate le proposte di intervento ammissibile.

Capitolo 7 – P.I. e P.I. n.1

Art. 67 – Definizioni ed attuazione del Piano degli Interventi

2. **Con l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) il previgente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) ai sensi dell'art. 48 c.5 bis della l.r. 11/2004 è diventato, per le parti compatibili con il P.A.T., Piano degli Interventi (P.I.).**
3. **La variante secondo i disposti di cui all'art. 18 della l.r. 11/2004, denominata P.I. n.1, interviene in variante al P.I. relativamente a:**
 - **informatizzazione della base cartografica secondo quanto definito al successivo art. 68;**
 - **previsione di interventi puntuali secondo quanto disciplinato al successivo art. 69;**
 - **recepimento delle richieste ammissibili in adempimento all'art. 7 della l.r. 4/2015 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili".**
4. **Per quanto non variato ai sensi del precedente comma 2 il P.I. viene disciplinato dalla presente normativa e dal regolamento edilizio nel rispetto della normativa sovraordinata e delle norme transitorie, finali e di salvaguardia di cui agli artt. 44 e 47 delle Norme Tecniche (N.T.) del P.A.T..**

Art. 68 – Elaborati del P.I.

1. **Gli elaborati del P.I. n. 1 sono i seguenti:**
 - Elab. 01_Relazione Programmatica**
 - a) Elaborati cartografici su C.T.R.N. conformi ai disposti dell'art. 9 l.r. 11/2004:**

Elab. 02_Tav1.1_Intero territorio est	scala 1: 5.000
Elab. 03_Tav.1.2_Intero territorio nord	scala 1: 5.000
Elab. 04_Tav.1.3_Intero territorio ovest	scala 1: 5.000
Elab. 05_Tav.2.1_Cugnago-Fades-Lantrago-Conaggia	scala 1: 2.000
Elab. 06_Tav.2.2_Lantrago-Gaidon-Ronche-Cancellade	scala 1: 2.000
Elab. 07_Tav.2.3_Le Campe-Noach	scala 1: 2.000
Elab. 08_Tav.2.4_Torner-La Muda	scala 1: 2.000
 - b) Elaborati cartografici di cui al precedente punto a) redatti su base cartografica catastale:**

Elab. 02_Tav1.1_Intero territorio est	scala 1: 5.000
Elab. 03_Tav.1.2_Intero territorio nord	scala 1: 5.000
Elab. 04_Tav.1.3_Intero territorio ovest	scala 1: 5.000
Elab. 05_Tav.2.1_Cugnago-Fades-Lantrago-Conaggia	scala 1: 2.000
Elab. 06_Tav.2.2_Lantrago-Gaidon-Ronche-Cancellade	scala 1: 2.000
Elab. 07_Tav.2.3_Le Campe-Noach	scala 1: 2.000
Elab. 08_Tav.2.4_Torner-La Muda	scala 1: 2.000
 - c) Elaborati cartografici relativi a tipologie edilizie, gradi di intervento, elementi architettonici**

Elab. 09_Tav.3.0_Gradi di Protezione degli edifici	scala 1: 1.000
---	-----------------------
 - d) Altri elaborati:**
 - Elab. 10.0_Norme di Attuazione**
 - Elab. 10.1_Allegato 2 alle NTA-Schede Interventi Puntuali**
 - Elab. 10.2_Repertorio "N" – all. alle Norme di Attuazione**
 - Elab. 10.3_Repertorio "P" – all. alle Norme di Attuazione**
 - Elab. 11 – Relazione del Quadro Conoscitivo**
 - Elab. 12 – V.Inc.A. Dichiarazione non necessità**

Elab. 13 - Valutazione di Compatibilità Idraulica

Elab. 13.1 – Carta della Compatibilità Idraulica

Elab. 14 – Relazione Geologica

Elab. 15 – P.I. n.1 - DVD Banche dati Quadro Conoscitivo

2. **L'utilizzo della Carta Tecnica Regionale quale base cartografica del P.I. n.1 - (art. 9 l.r. 11/2004), ancorché utilizzata come puntuale corrispondenza al P.R.G. (primo P.I. vigente), può comportare delle difformità rispetto alle corrispondenti tavole su base cartografica catastale. A tale scopo, fino all'adozione del P.I. integrale, in caso di rilascio di C.D.U. o di interventi edilizi/urbanistici va utilizzata la corrispondente cartografia su base catastale di cui al precedente comma 4.**

In ogni caso, con riferimento alla viabilità:

- **i sedimi di proprietà di enti pubblici e/o gestori della viabilità o destinati a viabilità dal P.I. sono finalizzati ad interventi, adeguamenti, potenziamenti della stessa ed a servizi alla mobilità;**
- **i sedimi di proprietà di enti pubblici e/o gestori della viabilità, qualora rientrino entro azzonamenti diversi dallo stradale, vanno comunque destinati a tale scopo; essi non concorrono all'edificabilità dell'azzonamento previsto in cartografia;**
- **i sedimi di altra proprietà destinati a viabilità esistente dal P.I., qualora non già utilizzati a tale fine, possono essere utilizzati quali pertinenze private inedificabili (fatte salve recinzioni ed arredi da giardino o accessori amovibili ammessi dalla normativa dell'adiacente azzonamento) fino ad eventuale acquisizione pubblica per adeguamenti della viabilità stessa; la loro superficie concorre alla determinazione degli indici relativi all'adiacente azzonamento;**
- **la distanza minima dalle strade di cui alla vigente normativa di P.I. va misurata, in conformità al Codice della Strada, a partire dal limite della proprietà stradale per le strade esistenti e dal limite della previsione di P.I. per le strade in progetto; i nuovi interventi edificatori devono comunque ricadere entro l'azzonamento di riferimento.**

Art. 69 – P.I. / REPERTORI

1. **Il P.I. prevede l'inserimento in appositi Repertori per ambiti ed edifici soggetti a particolari prescrizioni o deroghe dalla disciplina generale.**
2. **Qualora non diversamente previsto le previsioni dei Repertori sono soggette alla scadenza pluriennale del P.I.; le relative previsioni hanno pertanto validità di 5 anni dall'approvazione della relativa variante al P.I.. Entro tale termine dovrà essere comunicato ufficialmente l'inizio lavori; in caso contrario le previsioni in oggetto decadono ed eventuali imposte o oneri versati in relazione all'edificabilità dell'area non saranno rimborsati.**
3. **Per quanto non esplicitamente previsto nei singoli repertori valgono le disposizioni generali del P.I.**
4. **I Repertori, di seguito elencati, si intendono allegati alle presenti Norme ed integrativi delle stesse.**

Repertorio "N" dei nuovi interventi

5. **Il P.I. n.1 prevede la realizzazione di nuovi interventi a volumetria massima definita subordinati a convenzionamento al fine di garantire la permanenza nel tempo delle destinazioni d'uso previste; le disposizioni generali della convenzione, ivi comprese le garanzie e le eventuali modalità perequative, saranno oggetto di apposito provvedimento amministrativo.**
6. **Nell'attuazione dei casi di cui al presente repertorio il sedime della nuova costruzione sarà localizzato quanto più ragionevolmente possibile al preesistente contiguo azzonamento residenziale al fine di ridurre il consumo di suolo e compattare l'edificato.**

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono:

- **individuati cartograficamente con apposita grafia sulle tavole del P.I.;**
- **elencati, con le eventuali prescrizioni di dettaglio, in un apposito repertorio, denominato "Repertorio N".**

Repertorio "P" degli interventi puntuali

- 8. Il P.I. prevede che singoli edifici od ambiti possano essere soggetti a disposizioni normative o prescrizioni cartografiche puntuali in deroga alla disciplina generale; tali previsioni sono riportate in un apposito repertorio, denominato "Repertorio P".**
- 9. Gli interventi di cui al presente punto, qualora ricadano entro le fattispecie previste da apposito provvedimento amministrativo relativo alla perequazione, sono subordinati a convenzionamento al fine di garantire la permanenza nel tempo delle destinazioni d'uso previste.**
- 10. In particolare, nell'ambito del presente Repertorio, possono essere individuate con apposito simbolo grafico o individuazione puntuale le fattispecie alle quali sono applicabili i disposti di cui all'art. 8 della l.r. 4/2015 con le modalità ivi previste, ed in particolare:**
 - **i perimetri dei piani attuativi di cui all'art. 1 c.1 lett. a) della l.r. 4/2015;**
 - **gli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente di cui all'art. 1 c.1 lett. a) della l.r. 4/2015;**
 - **le specifiche zone o ambiti di cui all'art. 1 c.1 lett. b) della l.r. 4/2015.**

Allegato 1 - Disciplina degli Interventi Puntuali

Numero Intervento Puntuale	Prescrizione
1	<p>È concessa la costruzione di una tettoia per riparo scala di accesso e di una tettoia ad uso legnaia-ricovero auto a servizio del fabbricato residenziale, secondo lo spirito degli Artt.34 (costruzione accessorie), 33.5 (tipologia edilizia), 33.4.13 (tettoie) e secondo un risultato d'insieme leggero e di minimo impatto sia formale, sia cromatico.</p> <p>Si veda scheda di cui all' ALLEGATO 2</p> <p>Si prescrive inoltre che venga acquisito il consenso dei confinanti, dato che la legnaia va a ridosso della recinzione di confine e in ogni caso, nei limiti di quanto consentito dalla normativa di PRG in termini di distanze e diritti di terzi. La tettoia di copertura della scala, non dovrà mai essere tamponata o chiusa con vetrate.</p>
2	<p>È ammesso ampliamento planivolumetrico dell'edificio fermo restando lo stesso orientamento della linea di colmo.</p> <p>Il risultato può raggiungere il volume massimo di mc. 800.</p> <p>Si veda scheda di cui all' ALLEGATO 2</p>
3	<p>È ammesso l'ampliamento pari alla cubatura demolita dell'edificio antistante (grado intervento 8) per un massimo di mc. 200 secondo un risultato coerente con le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deve essere mantenuto il prospetto "a smusso" - La tipologia generale deve essere sobria e decorosa tale da riqualificare il sito e le adiacenze (monumento e municipio), ivi compresa la scelta dei materiali costruttivi e dei valori cromatici. - Vieni fatto riferimento, per le aperture, a quanto prescritto all'Art. 33.4.1.C (nuove costruzioni - porte) delle N.A. - Particolare cura deve essere posta anche all' area di pertinenza: dalla viabilità privata, alla pavimentazione, ai punti luce, al verde e quant'altro. <p>Si veda scheda di cui all' ALLEGATO 2</p>
4	<p>È ammessa la sopraelevazione ad uso residenziale dell'attuale garage per un volume massimo di mc. 700 con l'orientamento della linea di colmo parallela a quella degli edifici prossimi e secondo quanto prescritto all' Art. 33 (tipologia edilizia). L' ampliamento deve essere realizzato con arretramento di ml. 5.00 dal ciglio stradale</p>
5	<p>Per l'intervento ammesso dallo specifico grado è comunque prescritto l'arretramento di ml. 5,00 dal ciglio strada</p>
6	<p>È ammessa la demolizione del volume accessorio con conseguente ampliamento mi sopraelevazione del volume residenziale per un massimo di mc. 250 secondo quanto disposto agli Artt. 30 (ampliamenti) e 33 (tipologia edilizia) delle N.A.</p>
7	<p>È ammessa la realizzazione di una tettoia di riparo scale sul lato nord - est del fabbricato con la stessa pendenza e dello stesso materiale della copertura esistente.</p> <p>Si veda scheda di cui all' ALLEGATO 2</p> <p>Si prescrive inoltre che la tettoia di copertura della scala non dovrà mai essere tamponata o chiusa con vetrate.</p>
8	<p>Sono ammesse le destinazioni residenziale e l'ultimazione dell'esistente fabbricato in costruzione secondo quanto prescritto, in particolare, negli articoli di tipologia edilizia e tipologia ambientale.</p> <p>Si veda scheda di cui all' ALLEGATO 2</p>
9	<p>È ammessa la sopraelevazione della copertura di ml. 0.80 al fine di migliorare le condizioni di traffico veicolare.</p>

Numero Intervento Puntuale	Prescrizione
10	È ammesso l'ampliamento planimetrico secondo quanto indicato nella tavola; è ammesso anche l'ampliamento in sopraelevazione di altezza non superiore alla media degli edifici circostanti (Artt. 14 e 30) con lo stesso orientamento attuale della linea di colmo e con la stessa pendenza attuale delle falde. La tipologia edilizia va particolarmente curata vista la contiguità con il centro storico. Si veda scheda di cui all' ALLEGATO 2
11	È ammessa la riqualificazione dell'attuale garage situato in zona di notevole esposizione panoramica, determinante anche in rapporto al prospetto sud - ovest dell'intero paese; il nuovo ingombro deve prevedere al massimo due posti macchina secondo un volume articolato e ben rapportato con l'edificato retrostante sia nei materiali costruttivi sia nel disegno della copertura che, comunque, non deve superare quella attuale. Si veda scheda di cui all' ALLEGATO 2
12	È ammesso l'ampliamento planivolumetrico per un nuovo volume massimo di mc. 250 secondo l'estensione indicata nella tavola e secondo un'altezza massima di ml. 1,50 rispetto all' attuale. Si veda scheda di cui all' ALLEGATO 2 Si prescrive inoltre che il progetto riproponga la tipologia esistente e l'uso dei materiali tipici del luogo, con poggiosi e rivestimenti in legno.
13	Ristrutturazione con aumento di volume massimo di mc. 1.400 con ingombro e tipologia come da scheda allegata in relazione (ALLEGATO 2)
14	L'area verde privato risulta come pertinenza di un edificio sito in comune di Agordo.
15	È ammessa la realizzazione di garage / depositi / legnaie purché progettati secondo criteri di organicità, di proporzione e di affinità costruttive nel rispetto anche della composizione ambientale, alla luce di quanto prescritto all' Art. 13 e, in particolare, agli ultimi quattro commi.
16	L'intervento deve rispettare la presenza del noce di cui, pertanto, è vietato l'abbattimento.
17	È ammesso l'ampliamento per dotazione servizi igienici per un massimo di mc. 150.
18	È concesso l'ampliamento in altezza di un piano per la parte in legno con possibilità di forature ma nel rispetto dell'intervento di tipo 3 fgh.
19	Demolizione per riqualificazione, con la possibilità di alzare di un piano abitabile.
20	Demolizione per riqualificazione con la possibilità di alzare di un piano, realizzando la pendenza delle falde parallele a quella esistente.
21	La ristrutturazione globale ammette la possibilità di ampliamento in altezza tale da sistemare la pendenza delle falde secondo tipologia.
22	Demolizione parziale per riqualificazione ampliando in altezza risistemando la copertura secondo tipologia.
23	Ristrutturazione per riqualificazione risistemando la copertura in continuità con l'esistente.
24	La demolizione contempla la possibilità di riqualificazione in riferimento alla "sagoma limite" e all'orientamento della linea di colmo.